

XVI legislatura

**Commissione Affari costituzionali  
(AFCO) del Parlamento europeo -  
Incontro interparlamentare sulla  
procedura per l'elezione dei  
componenti del Parlamento europeo e  
sulle modalità di attuazione  
dell'iniziativa dei cittadini**

n. 111/AP  
22 settembre 2010

# Servizio affari internazionali

## Direttore

Maria Valeria Agostini tel. 06 6706\_2405

## Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani \_0032 2 284 2297

## Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli \_3542

## Segreteria

Fax 06 6706\_4336

Grazia Fagiolini \_2989

Simona Petrucci \_3666

## Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706\_4807

## Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai \_2969

## Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio \_3882

## Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli \_2653

Laura E. Tabladini \_3428

Monica Delli Priscoli \_4707

## Ufficio per le Relazioni

Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, OSCE, INCE )

fax 06 6865635

## Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero \_3652

## Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza \_3478

## Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti \_2884

Antonella Usiello \_4611

## Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

fax 06 6706\_3677

## Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio \_2891

## Consigliere

Davide A. Capuano \_3477

## Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna \_2359

Luca Briasco \_3581

Viviana Di Felice \_3761

## Coadiutori parlamentari

Marianna Guarino \_5370

Silvia Perrella \_2873

Antonia Salera \_3414

## Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 233237384

## Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi \_2482

## Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli \_4529

## Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani 3418

Patrizia Mauracher \_3397

Claudio Olmeda \_3416

Cristina Sabatini \_2571

Angela Scaramuzzi \_3417

# PARLAMENTO EUROPEO

## COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

**Riunione interparlamentare sotto la co-Presidenza di  
Carlo Casini, Presidente della Commissione Affari costituzionali, e  
André Flahaut, Presidente della Camera dei Rappresentanti e del  
Comitato pareri per le questioni europee del Parlamento federale del Belgio**

Bruxelles, giovedì 30 settembre 2010

**ore 9:00**

- **Proposta di modifica dell'atto del 20 settembre 1976 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto**

AFCO/7/01139  
2009/2134(INI)

Relatore: Andrew Duff (ALDE)

- Scambio di pareri con i rappresentanti dei Parlamenti nazionali

\* \* \*

*Colazione offerta dal presidente Casini*

\* \* \*

**ore 15:00**

- **Iniziativa dei cittadini**

AFCO/7/02669  
\*\*\*I 2010/0074(COD)      COM(2010)0119 - C7-0089/2010

Co-relatori: Alain Lamassoure (PPE)  
Zita Gurmai (S&D)

- Scambio di pareri con i rappresentanti dei Parlamenti nazionali

\* \* \*

**Varie**



## NOTA ILLUSTRATIVA

Il 30 settembre 2010 si terrà a Bruxelles una riunione interparlamentare, organizzata dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo e copresieduta insieme al Parlamento belga, sulla procedura elettorale per l'elezione dei componenti del Parlamento europeo e sulle modalità di attuazione dell'iniziativa dei cittadini.

In occasione dell'incontro, l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ha predisposto una raccolta dei principali documenti sull'argomento.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, la **proposta di modifica dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto**, si allega il progetto di relazione contenente gli emendamenti proposti dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo all'Atto del 1976, preceduto dal documento di lavoro riguardante la motivazione (relatore: Andrew Duff). Il documento di lavoro offre un'analisi dettagliata della procedura elettorale, dalle origini all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, illustrando il pacchetto di riforme contenuto nel progetto di relazione.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, **l'iniziativa dei cittadini**, si allega il documento di lavoro predisposto dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo (relatori: Zita Gurmai e Alain Lamassoure), seguito dal documento del Consiglio "Affari generali", contenente l'orientamento generale approvato il 14 giugno 2010.

Infine, si includono la risoluzione votata il 28 aprile 2010 dalla Commissione affari costituzionali del Senato e il documento finale approvato il 9 giugno 2010 dalla Commissione politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati.



## INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo: Documento di lavoro su una proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976 - MOTIVAZIONE	“	3
Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo: Progetto di relazione su una proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976 (2009/2134(INI)	“	39
Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo: Documento di lavoro su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini	“	69
Consiglio “Affari generali”: Orientamento generale sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (10626/2/10 REV2)	“	75
Senato della Repubblica: Risoluzione della 1a Commissione permanente sul Libro verde “Diritto d'iniziativa dei cittadini europei” (COM(2009)622 def) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def) - DOC XVIII, n. 27	“	105
Camera dei deputati: Documento finale della XIV Commissione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def) - DOC XVIII, n. 20	“	113





**PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ATTO DEL 20  
SETTEMBRE 1976 SULL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL  
PARLAMENTO EUROPEO A SUFFRAGIO UNIVERSALE  
DIRETTO**



# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per gli affari costituzionali*

19.5.2010

## DOCUMENTO DI LAVORO

su una proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Andrew Duff

### MOTIVAZIONE

## MOTIVAZIONE

### LA RIFORMA ELETTORALE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Andrew Duff, deputato europeo

#### *Origini*

Un Parlamento europeo eletto direttamente a suffragio universale rappresenta un elemento essenziale dell'ordine costituzionale dell'Unione europea. Già nel 1951, l'articolo 20 del trattato di Parigi sulla Comunità del carbone e dell'acciaio prevedeva un'Assemblea costituita dai *rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità*. L'articolo 21, paragrafo 3, recitava come segue:

*"L'Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.*

*Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali."*

Questa stessa disposizione è stata riprodotta all'articolo 138, paragrafo 3, del trattato di Roma (1957) che ha istituito la Comunità economica europea<sup>1</sup>.

L'Assemblea comune della CECA sollecitò l'attuazione di tale disposizione già nel 1954<sup>2</sup>. Nel 1960, l'Assemblea parlamentare europea elaborò una convenzione concernente l'introduzione di elezioni dirette, che presentò al Consiglio affinché la prendesse in esame<sup>3</sup>. Tuttavia, non vi furono progressi in quest'ambito fino al vertice dell'Aia del dicembre 1969, quando la questione fu reinserita all'ordine del giorno del Consiglio. La relazione Vedel (1972), richiesta dalla Commissione, raccomandò la rapida attuazione della disposizione del trattato concernente l'elezione diretta<sup>4</sup>. Vedel suggerì che il termine "procedura elettorale uniforme" non dovesse essere necessariamente inteso come l'obbligo di conseguire l'uniformità completa del sistema elettorale in un'unica fase: il Parlamento avrebbe potuto elaborare una legge elettorale uniforme una volta rafforzata la propria legittimità, grazie al successo della sua prima elezione diretta.

Nel dicembre 1974, i capi di governo, riuniti a Parigi sotto la presidenza di Valéry Giscard d'Estaing, presero la decisione di principio di procedere a elezioni dirette non appena possibile, in qualunque momento a partire dal 1978<sup>5</sup>. Ciò si accompagnò alla decisione di trasformare i loro vertici *ad hoc* in un Consiglio europeo formale e potrebbe essere stato

<sup>1</sup> Cfr. inoltre articolo 108, paragrafo 3, del trattato Euratom.

<sup>2</sup> Relazione Teitgen, commissione per gli affari politici e le relazioni esterne, documento n. 5 1954/1955 e risoluzione dell'Assemblea comune, adottata il 2 dicembre 1954 relativa ai poteri di controllo dell'Assemblea comune e al loro esercizio; CECA, GU dell'11.12.1954.

<sup>3</sup> Relazione Dehousse, GU n. 37 del 2.6.1960.

<sup>4</sup> Relazione del gruppo di lavoro che si è occupato del problema dell'ampliamento dei poteri del Parlamento europeo, Bollettino delle Comunità europee, supplemento 4/72.

<sup>5</sup> Paragrafo 12 del comunicato dei capi di governo, Parigi 9-10 dicembre 1974. Il Regno Unito e la Danimarca si espressero con riserva. La decisione fu confermata dal Consiglio europeo di Roma nel dicembre seguente.

addirittura un *quid pro quo*.

Il Parlamento europeo si era già messo al lavoro per rivedere il progetto di convenzione del 1960. La relazione Patijn propose un Parlamento eletto direttamente per una legislatura di cinque anni<sup>1</sup>. Inizialmente sarebbero stati applicati i sistemi elettorali nazionali, anche se solo per un periodo transitorio, in attesa dell'introduzione di un sistema elettorale maggiormente uniforme, che presumibilmente avrebbe dovuto essere pronto in tempo per la seconda elezione. Le elezioni si sarebbero svolte in tutta la Comunità negli stessi tre giorni. Sarebbe stato ammesso, ma non incoraggiato, il doppio mandato parlamentare. Fu stilato un elenco delle cariche a livello CE considerate incompatibili con il mandato parlamentare europeo. I 355 seggi (per gli allora nove Stati) sarebbero stati distribuiti ricorrendo a un sistema proporzionale, come segue: Germania 71, Regno Unito 67, Italia 66, Francia 65, Paesi Bassi 27, Belgio 23, Danimarca 17, Irlanda 13, Lussemburgo 6. I privilegi e le immunità dei deputati europei eletti direttamente sarebbero state le stesse dei loro omologhi nazionali. Gli Stati avrebbero potuto scegliere a discrezione anche l'età minima degli elettori e dei candidati, i criteri per la copertura dei seggi resisi vacanti, le norme per i partiti politici e le condizioni applicate ai deputati europei. Nell'attesa dell'entrata in vigore della procedura elettorale uniforme, sarebbe stato il Parlamento a decidere in merito alla verifica delle credenziali dei membri.

La relazione Patijn si dimostrò sufficientemente pragmatica per gli Stati membri, tanto da essere utilizzata come base per i negoziati in seno al Consiglio. L'ostacolo più grande al raggiungimento di un accordo continuava a essere, tuttavia, il rifiuto da parte del governo britannico di adottare un sistema elettorale di tipo proporzionale, in cui i seggi al Parlamento europeo rispecchiassero complessivamente i voti espressi alle urne. Benché l'assenza di una procedura elettorale uniforme fu causa di grande frustrazione all'epoca, in retrospettiva il Parlamento ebbe certamente ragione a concentrarsi in via prioritaria sull'introduzione di elezioni dirette e a posticipare il perfezionamento del sistema a un periodo successivo.

### ***Finalmente elezioni dirette***

Il 20 settembre 1976, il Consiglio raggiunse un accordo su un Atto concernente l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo tramite suffragio universale diretto. L'Atto in questione, che ebbe lo status di fonte di diritto primario e che richiese la ratifica da parte di ciascuno Stato membro, fu allegato a una decisione<sup>2</sup>.

Il Consiglio istituì un'assemblea di 410 deputati (per gli allora nove Stati), dove ai quattro Stati più grandi fu attribuito il medesimo numero di seggi. Nonostante l'obiettivo di una futura procedura elettorale uniforme fosse stato ribadito, non fu fissato alcun calendario per la sua realizzazione. Il voto si sarebbe tenuto tra giovedì e sabato. Nell'attesa di definire una procedura elettorale uniforme, la verifica da parte del Parlamento delle credenziali degli eletti si sarebbe basata sui risultati ufficiali dichiarati da ogni Stato membro. Si decise in merito a una procedura di conciliazione con il Parlamento per definire gli ultimi dettagli<sup>3</sup>. Nonostante un certo ritardo, le prime elezioni del Parlamento europeo si svolsero nel giugno 1979.

---

<sup>1</sup> Relazione Patijn, adottata il 14 gennaio 1975; GU C 32 dell'11.2.1975.

<sup>2</sup> Decisione 76/787/CECA, CEE, EURATOM del Consiglio; GU L 278 dell'8.10.1976.

<sup>3</sup> Il Regno Unito e la Danimarca fecero allegare alcune dichiarazioni concernenti i loro territori d'oltremare e la Germania fece inserire una dichiarazione relativa a Berlino.

Il neoeletto Parlamento affrontò presto la questione della trasformazione dell'Atto del 1976 in una procedura elettorale uniforme. L'elaborazione della relazione Seitlinger si concentrò sulla questione dell'estensione della rappresentanza proporzionale<sup>1</sup>. Nella relazione furono proposte circoscrizioni plurinominali composte da un numero variabile tra tre e quindici deputati europei, dove i seggi sarebbero stati attribuiti con il sistema D'Hondt, e si ammise la possibilità di un voto di preferenza per singoli candidati all'interno delle liste. La relazione sottolineò che si sarebbero potuti ammettere scostamenti dalla norma, in ragione di particolari fattori geografici o etnici. Seitlinger cercò inoltre di porre l'accento sul fatto che i cittadini di uno Stato membro residenti in un altro Stato comunitario da più di cinque anni avrebbero dovuto essere ammessi al voto nel paese di residenza. Si propose di limitare la consultazione elettorale a due giorni (domenica e lunedì). Tuttavia, in ragione della situazione politica generale della Comunità e del perdurante rifiuto britannico di abbandonare il proprio sistema maggioritario semplice con circoscrizioni uninominali, non fu possibile compiere progressi in seno al Consiglio.

Un destino simile attendeva Reinhold Bocklet, relatore incaricato della questione nella successiva legislazione 1984-1989. I suoi sforzi naufragarono contro l'ostacolo britannico. Non fu possibile trovare una soluzione in grado di unire sistemi elettorali proporzionali e non proporzionali in un quadro che si potesse credibilmente definire "uniforme" e che, nel contempo, consentisse di ottenere un consenso in seno al Parlamento o al Consiglio.

Il crollo del muro di Berlino e l'integrazione della Germania orientale nella Comunità resero necessaria una revisione del numero di deputati tedeschi al Parlamento europeo. Dopo le elezioni del 1989 (negli allora 12 Stati), Karel De Gucht fu scelto come relatore incaricato della questione. Egli elaborò con successo due "relazioni intermedie", che consentirono di compiere alcuni progressi. Nella prima relazione, De Gucht ripropose la proposta precedente del Parlamento per l'utilizzo del metodo D'Hondt<sup>2</sup>. Preoccupato del calo di affluenza alle urne nel 1984 e nel 1989, introdusse nel dibattito la questione di come condurre e finanziare la campagna per le elezioni europee. Nella sua seconda relazione, De Gucht propose di aumentare il numero di seggi per la Germania unificata a 99, lasciando a Francia, Italia e Regno Unito 87 seggi ciascuno<sup>3</sup>. Infine De Gucht propose un sistema integrativo, in cui due terzi dei seggi britannici sarebbero stati eletti a maggioranza semplice in circoscrizioni uninominali, mentre il restante terzo sarebbe stato distribuito proporzionalmente ai voti totali di ciascun partito.

In ogni modo, nonostante gli sforzi del Parlamento, fu l'elezione del governo laburista nel Regno Unito nel maggio 1997 e l'appoggio dei liberaldemocratici britannici sulla questione che consentì di uscire dalla situazione di stallo del sistema elettorale. Per le elezioni del 1999, la Gran Bretagna introdusse un sistema di rappresentanza regionale proporzionale con liste chiuse<sup>4</sup>. Riforme analoghe furono adottate in Francia per la prima volta alle elezioni del 2004.

---

<sup>1</sup> Relazione Seitlinger, adottata il 10 marzo 1982 con 158 voti a favore, 77 contrari e 27 astenuti; GU C 87 del 5.4.1982. In senso contrario, il parere critico della commissione giuridica (relatore D'Angelosante).

<sup>2</sup> Relazione De Gucht, adottata il 10 ottobre 1991 con 150 voti a favore, 26 contrari e 30 astenuti; GU C 280 del 28.10.1991.

<sup>3</sup> Relazione De Gucht, adottata il 10 marzo 1993 con 207 voti a favore, 79 contrari e 19 astenuti; GU C 115 del 26.4.1993.

<sup>4</sup> L'Irlanda del Nord utilizzava il SVT (singolo voto trasferibile) dal 1979, in ragione dell'esigenza preminente di riflettere l'opinione della minoranza nella provincia. Nel 1999 furono eletti al Parlamento 10 deputati europei liberaldemocratici, 2 verdi, 2 Plaid Cymru e 3 UKIP, un segnale dell'importanza della rappresentanza

### ***Modifiche utili al trattato***

Intanto il trattato di Maastricht (1992) consentì di compiere notevoli passi in avanti nel settore della cittadinanza dell'Unione europea. L'articolo 8 B, paragrafo 2, stabilì che:

*"[...] ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustificino."*<sup>1</sup>

Ciò fornì la base giuridica per misure intese a stimolare la politica elettorale transnazionale e aumentare la partecipazione dei cittadini.

Nel contempo, il trattato di Maastricht modificò l'articolo 138 per attribuire al Parlamento il diritto di parere conforme sulla proposta del Consiglio di una procedura elettorale uniforme. Inoltre, introdusse un nuovo articolo 138 A:

*"I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione."*

La vittoria elettorale di Tony Blair nel maggio 1997 ebbe un effetto benefico sulle ultime fasi della Conferenza intergovernativa che portò alla firma del trattato di Amsterdam. Innanzi tutto, il nuovo trattato indicò in 700 il numero massimo di parlamentari, con 99 per la Germania e 87 ciascuno per la Francia, l'Italia e il Regno Unito<sup>2</sup>. Aggiunse poi una nuova disposizione criptica, che recita come segue:

*"Nel caso in cui questa disposizione venga modificata, il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro deve garantire una certa rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità."*

In terzo luogo, il trattato di Amsterdam inserì un nuovo comma, in cui la legislatura del Parlamento veniva fissata a cinque anni<sup>3</sup>. Quarto, il nuovo trattato modificò l'articolo 190, paragrafo 4 (precedentemente articolo 138, paragrafo 3), come segue:

*"Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri."*<sup>4</sup>

Tale revisione rifletteva l'approccio maggiormente pragmatico del Parlamento, come illustrato nella relazione De Gucht. In particolare, la modifica avrebbe consentito all'Irlanda di

---

proporzionale quale legittimazione del Parlamento europeo.

<sup>1</sup> Articolo 19, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il trattato di Maastricht ha reso necessaria la revisione dell'Atto del 1976, nella decisione 93/81/CEE del Consiglio; GU L 33 del 9.2.1993.

<sup>2</sup> Articolo 138, paragrafo 2, successivamente articolo 190, paragrafo 2.

<sup>3</sup> Questo, che diventò l'articolo 190, paragrafo 3, codificò semplicemente l'Atto del 1976.

<sup>4</sup> Enfasi del relatore.

continuare a utilizzare il singolo voto trasferibile (SVT) in luogo di un sistema a liste con media più elevata.

Infine, il trattato di Amsterdam aggiunse utilmente un nuovo articolo 190, paragrafo 5:

*"Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri."*

### ***La relazione Anastassopoulos***

Subito dopo la firma del trattato di Amsterdam nel 1997, la commissione per gli affari costituzionali nominò il vicepresidente del Parlamento Georgios Anastassopoulos relatore per la procedura elettorale. Il suo compito era capire se fosse possibile concordare una nuova proposta sulla base dell'articolo 190, paragrafo 4 rivisto, vale a dire se i "*principi comuni a tutti gli Stati membri*" costituissero una base migliore per l'uniformità rispetto a una "*procedura elettorale uniforme in tutti gli Stati membri*".

Anastassopoulos riscontrò un "consenso molto ampio" tra gli Stati relativamente a una serie di principi comuni, tra cui anche la rappresentanza proporzionale. Accantonò l'idea di cercare di definire circoscrizioni territoriali uniformi, ma insistette sulla loro creazione in Stati con un numero di abitanti superiore a 20 milioni. In particolare, egli affrontò la questione di sapere se fosse possibile distribuire una quota di seggi (la proposta era del 10%) in modo proporzionale, sulla base di liste transnazionali (bilanciate tra donne e uomini), a partire dalle elezioni del 2009. Le soglie nazionali sarebbero rimaste opzionali. Il voto di preferenza avrebbe dovuto essere incoraggiato quale stimolo per favorire l'affluenza alle urne. Il doppio mandato parlamentare avrebbe dovuto essere abolito. Egli propose di anticipare le elezioni da giugno a maggio (in modo che non coincidessero con le ferie estive negli Stati dell'Europa settentrionale) e di ridurre le giornate elettorali a due, come massimo. L'ambiziosa relazione Anastassopoulos fu adottata dal Parlamento il 15 luglio con 355 voti a favore, 146 contrari e 39 astenuti<sup>1</sup>.

Nel 2002 il Consiglio modificò l'Atto del 1976 per codificare l'introduzione in tutti gli Stati della rappresentanza proporzionale, consentire espressamente il SVT (singolo voto trasferibile) e il voto di preferenza, definire le circoscrizioni territoriali, stabilire una soglia massima del 5%, porre fine gradualmente al doppio mandato e consentire alla legge nazionale di definire le norme relative alla decadenza dei mandati e alla copertura dei seggi resisi vacanti<sup>2</sup>. Le proposte più ardite della relazione parlamentare di Anastassopoulos non furono adottate dal Consiglio<sup>3</sup>.

### ***Nizza, Laeken e la Convenzione***

Il Parlamento non riuscì a portare la questione della sua procedura elettorale all'attenzione della Conferenza intergovernativa di Nizza. Le ultime fasi della CIG del dicembre 2000

---

<sup>1</sup> GU C 292 del 21.9.1998; risoluzione del Parlamento riprodotta all'allegato I.

<sup>2</sup> Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto; GU L 283 del 21.10.2002.

<sup>3</sup> Per un resoconto completo, cfr. dott. George N. Anastassopoulos, *The Debate on the System of Electing the Members of the European Parliament*, prefazione del prof. Dimitris Th. Tsatsos, MdPE, Athens & Brussels, 2002.



furono invece caratterizzate da un'aspra contesa circa la redistribuzione dei seggi in Parlamento. Alla fine, il numero di deputati europei per la legislatura 2004-2009 (per gli allora venticinque Stati) fu incrementato a 732 seggi: la Germania ne mantenne 99, la Francia, l'Italia e il Regno Unito conservarono la parità a 78 e Spagna e Polonia ne ebbero 54 ciascuna (successivamente, dopo l'adesione di Bulgaria e Romania, fu deciso che a partire dal 2009 il numero di seggi sarebbero aumentato a 736: la Germania di nuovo con 99, la Francia, l'Italia e il Regno Unito scesi a 72 ciascuno, la Spagna e la Polonia a 50).

Il trattato di Nizza modificò l'articolo 190, paragrafo 5, come segue:

*"Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio"<sup>1</sup>.*

L'articolo 191 fu modificato, per fornire la base giuridica necessaria alla definizione di uno statuto dei partiti politici a livello europeo. Il Consiglio fu incaricato di definire le norme che disciplinavano i partiti europei, e in particolare il loro finanziamento, in codecisione con il Parlamento.

Sulla via della ripresa dalla delusione del trattato di Nizza, la dichiarazione di Laeken del dicembre 2001 pose vari interrogativi pertinenti circa il futuro ruolo del Parlamento europeo. "Deve essere rafforzato il ruolo del Parlamento europeo? Deve essere esteso il diritto di codecisione? È opportuno riesaminare le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo? È necessaria una circoscrizione elettorale europea o è meglio continuare ad attenersi a circoscrizioni stabilite a livello nazionale? È possibile combinare i due sistemi?" Quando la Convenzione costituzionale affrontò tali interrogativi, tuttavia, il sistema elettorale aveva una priorità inferiore rispetto a quella attribuita ai poteri del Parlamento e al suo ruolo nell'equilibrio interistituzionale<sup>2</sup>.

La Convenzione propose, in modo sufficientemente ragionevole, che il sistema elettorale fosse oggetto di una legge quadro del Consiglio, il quale avrebbe deliberato all'unanimità su proposta del Parlamento e con il parere conforme di quest'ultimo<sup>3</sup>. In merito alla forma che avrebbe assunto il Parlamento, la Convenzione propose che dovessero essere il Consiglio europeo a decidere, all'unanimità, su proposta del Parlamento e con il parere conforme di quest'ultimo. Il numero di deputati fu portato a 736. "La rappresentanza dei cittadini europei è garantita in modo regressivamente proporzionale, con la fissazione di una soglia minima di quattro membri del Parlamento europeo per Stato membro"<sup>4</sup>. Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali sarebbe diventata obbligatoria e il suo articolo 39 avrebbe definito il diritto di voto o di eleggibilità di ogni cittadino alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, alle medesime condizioni applicate ai cittadini di quello Stato.

La CIG del 2003-2004, che proseguì i lavori della Convenzione, non apportò modifiche alle procedure, ma adattò la relativa disposizione (articolo I-20, paragrafo 2) come segue:

---

<sup>1</sup> Enfasi del relatore.

<sup>2</sup> Il relatore è stato membro della Convenzione sul futuro dell'Europa (2002-2003) e uno dei tre rappresentanti del Parlamento dalla CIG del 2007.

<sup>3</sup> Articolo III-232 del progetto di trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (2003).

<sup>4</sup> Articolo I-19, paragrafo 2 del progetto di trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (2003).

*"Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi."*

Tale proposta era molto simile a quella avanzata dalla Germania all'epoca di Maastricht, anche se allora era stata respinta. Secondo alcuni osservatori, non fu dato sufficiente peso all'importanza della modifica della formulazione storica da "rappresentanti [...] dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità" a "rappresentanti dei cittadini dell'Unione". Sebbene il termine "popoli" non avesse una particolare valenza giuridica nel trattato, la modifica in "cittadini" fu tutt'altro che accidentale: infatti, l'importanza dei cittadini UE fu accentuata anche in altre parti del trattato costituzionale<sup>1</sup>. Inoltre, i rappresentanti del Parlamento in seno alla Convenzione e alle successive CIG nutrivano la speranza che la modifica incoraggiasse l'ulteriore sviluppo della politica transnazionale, portando a un maggiore riconoscimento popolare dello spazio politico post-nazionale.

### ***Il trattato di Lisbona***

La storia recente del "periodo di riflessione" e del negoziato del trattato di Lisbona è più familiare. Alla Conferenza intergovernativa, il Parlamento ha scelto di non sostenere né l'adozione di una procedura elettorale uniforme né, come era stato ipotizzato in precedenza, una riforma del regime dei privilegi e delle immunità.

Lontano dai negoziati costituzionali, sono stati ottenuti progressi significativi. Il primo statuto dei partiti politici europei ha visto la luce nel 2003 ed è stato esteso alle fondazioni politiche nel 2007<sup>2</sup>. Analogamente, lo statuto dei membri del Parlamento europeo è stato infine concordato nel 2005<sup>3</sup>.

Benché la questione della procedura elettorale non sia stata sollevata durante la rinegoziazione di Lisbona del trattato costituzionale, si è scatenata un'accesa controversia in merito alla proposta di ridistribuire i seggi nel Parlamento da eleggere nel 2009. Il Parlamento ha aderito alla richiesta del Consiglio europeo del giugno 2007 di presentare una proposta per la redistribuzione dei seggi. Nella relazione Lamassoure-Severin (2007), il Parlamento è riuscito a definire in modo convincente le modalità con cui deve essere applicato concretamente il principio della proporzionalità degressiva: "il rapporto tra la popolazione e il numero di seggi di ciascuno Stato membro deve variare in funzione della rispettiva popolazione in modo che ciascun deputato di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e viceversa, ma anche che nessuno Stato membro meno popolato abbia più seggi di uno Stato più popolato"<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> In particolare, l'articolo I-45, paragrafo 2, che affermava che "I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo", (successivamente replicato dal trattato di Lisbona all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea).

<sup>2</sup> Rispettivamente, regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, GU L 297 del 15.11.2003, e regolamento (CE) n. 1524/2007 del 18 dicembre 2007, GU L 343 del 27.12.2007.

<sup>3</sup> Decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom); GU L 262 del 7.10.2005.

<sup>4</sup> Cfr. paragrafo 6 della relazione Lamassoure-Severin, adottata l'11 ottobre 2007 con 378 voti a favore, 154 contrari e 109 astenuti; A6-0351/2007 (GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 132).

Tuttavia uno Stato, l'Italia, ha avanzato obiezioni alla proposta (conseguente al ragionamento esposto in precedenza) di attribuirle 72 seggi, rispetto ai 73 del Regno Unito e ai 74 della Francia. All'ultimo minuto la CIG ha raggiunto un compromesso, che ha portato il numero di deputati europei a 751, ossia 750 più il suo Presidente, e il seggio aggiuntivo è stato attribuito all'Italia. Purtroppo, tale accordo ha violato la rigorosa applicazione del principio di proporzionalità degressiva (come definito dal Parlamento), in quanto un deputato italiano rappresenta un numero inferiore di cittadini rispetto al suo collega spagnolo, a dispetto del fatto che la Spagna è meno popolosa dell'Italia<sup>1</sup>. Nonostante tale deroga, la definizione di proporzionalità degressiva contenuta nella relazione Lamassoure-Severin è stata accolta, almeno in teoria, dal Parlamento e dal Consiglio.

Comunque, dopo il piccolo dramma dei seggi parlamentari, il trattato di Lisbona è stato infine firmato il 13 dicembre 2007 ed è entrato in vigore undici mesi dopo, l'1 dicembre 2009.

L'articolo 14 del nuovo trattato sull'Unione europea, rivisto dal trattato di Lisbona, recita così<sup>2</sup>:

*"1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elege il presidente della Commissione.*

*2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il Presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.*

*Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.*

*3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.*

*4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza."*

L'articolo 223 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea recita come segue:

*"1. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.*

*Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei*

---

<sup>1</sup> L'accordo politico sulla redistribuzione dei seggi è stato confermato dal Consiglio europeo del 14 dicembre 2007 (paragrafo 5 delle conclusioni della Presidenza).

<sup>2</sup> I riferimenti al trattato di Lisbona sono tratti dalla versione consolidata dei trattati, GU C 115, del 9.5.2008.

*membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.*

*2. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio."*

Parallelamente ai lunghi negoziati sulla revisione dei trattati, l'UE ha compiuto progressi sostanziali nel definire le condizioni di base per l'elezione uniforme del Parlamento europeo, nonostante l'assenza di una legge elettorale unica. Dei problemi incontrati dai relatori precedenti in questo settore, vari sono già stati risolti con successo, in particolare:

- in tutti gli Stati è stata approntata una forma di rappresentanza proporzionale;
- il doppio mandato è stato abolito;
- sono stati creati e finanziati fondazioni e partiti politici europei;
- i termini e le condizioni applicati ai deputati europei sono armonizzati.

Esiste un'altra categoria di problemi, che forse appariva particolarmente spinosa nella prima fase dell'introduzione delle elezioni dirette ma che, grazie all'esperienza, non lo è più, vale a dire l'eleggibilità di candidati indipendenti e il controllo delle spese elettorali. In questo caso, non sembrano essere sorti problemi per effetto della semplice applicazione della discrezionalità nazionale e della prassi elettorale.

Nonostante i progressi compiuti finora, la presente relazione deve affrontare la questione della revisione dell'Atto del 1976 con riferimento alle elezioni dirette del Parlamento europeo. A dodici anni di distanza dall'ultima escursione del Parlamento europeo sull'argomento, con la relazione Anastassopoulos, e ben quattro anni prima dell'entrata in vigore di qualunque riforma sostenibile della procedura elettorale (nel 2014), il momento attuale appare effettivamente propizio per avviare ulteriori riforme.

L'importanza e i poteri del Parlamento sono cresciuti sostanzialmente dal 1979. Tuttavia, ciò non è stato rispecchiato dalle revisioni piuttosto limitate all'Atto del 1976 che si sono succedute da allora. Ora che il trattato di Lisbona è infine entrato in vigore, i deputati europei hanno acquisito ancora più poteri. Il Parlamento merita e necessita di un sistema elettorale e un'organizzazione interna commisurati ai suoi nuovi compiti.

### ***La ricerca della proporzionalità degressiva***

Poiché il trattato di Lisbona non era ancora in vigore, le elezioni del 2009 si sono svolte sulla base del trattato di Nizza (736 seggi, con un numero di seggi per Stato membro che varia da 5 a 99). In ogni caso, bisognerà procedere a una redistribuzione completa dei seggi prima delle elezioni del 2014, per tenere conto delle disposizioni del trattato di Lisbona, dei cambiamenti

demografici e della possibile adesione di nuovi Stati all'Unione<sup>1</sup>.

Il principio della proporzionalità degressiva è un elegante concetto federalista, secondo il quale gli interessi delle minoranze più piccole sono protetti se si concede agli Stati meno popolosi una rappresentanza relativamente più alta rispetto agli Stati più popolosi. Nonostante l'accordo del Consiglio europeo del dicembre 2007 di accogliere la proposta del Parlamento europeo, il principio della proporzionalità degressiva deve ancora essere applicato nella pratica. Nel Parlamento del 2004, dieci Stati avevano un numero di deputati europei troppo elevato o troppo esiguo. Nel Parlamento attuale, eletto nel giugno 2009, gli Stati in questione sono nove. Anche dopo l'ammissione di 18 deputati europei aggiuntivi, detti di "Lisbona", permangono cinque "violazioni", come illustrano la tabella e il grafico dell'allegato II.

È importante riconoscere che l'attuale "sistema" di distribuzione dei seggi in realtà non è nient'altro che una panacea politica, costantemente instabile. Un ovvio fattore destabilizzante è il rapido declino della popolazione della Germania e il divario tra tale paese, da un lato, e Francia, Regno Unito e Italia, con le rispettive popolazioni in crescita, dall'altro, si ridurrà nei prossimi decenni. Se la Germania dovesse mantenere il numero massimo di seggi (96) nonostante il calo demografico, gli altri Stati più popolosi dovranno ottenere un numero molto più alto di seggi rispetto a quello attuale. Un tale esito pregiudicherà gravemente gli interessi degli Stati di medie dimensioni, mettendo quindi a repentaglio la proporzionalità degressiva. Pertanto, il cambiamento demografico costituisce una sfida ardua per la prosecuzione degli attuali accordi, senza menzionare il baratto politico che accompagna inevitabilmente la redistribuzione dei seggi.

Il trattato afferma, quanto meno, che a nessuno Stato può essere assegnato un numero di seggi superiore a novantasei, offrendo la possibilità di ridurre gradualmente la compagine tedesca al fine di rispecchiare il declino demografico<sup>2</sup>. Nella parte bassa della scala dei valori, tuttavia, tale flessibilità non è possibile: la soglia base è costituita da sei seggi. È necessario considerare che nei prossimi vent'anni, i possibili candidati all'adesione includeranno almeno Stati come la Croazia, l'Islanda, i sei paesi dei Balcani occidentali e la Turchia.

Il problema di trovare una soluzione equa per tutti al di sotto della soglia dei 751 deputati, secondo il principio della proporzionalità degressiva, è da ascrivere direttamente al Parlamento che, ai sensi del trattato di Lisbona, acquisisce il diritto (e il dovere) di avviare le modifiche nella composizione dell'Assemblea durante ciascun mandato. Il Parlamento avrà inoltre la responsabilità di proporre l'aggiunta temporanea di deputati europei provenienti da Stati candidati all'adesione all'Unione per un mandato di cinque anni.

La forte sottorappresentazione dei tedeschi nel Parlamento europeo ha costituito parte della motivazione presentata dai ricorrenti dinanzi la Corte costituzionale federale tedesca contro il trattato di Lisbona. Nella sentenza del giugno 2009, la Corte ha concluso, dopo un'interessante discussione sui meriti della proporzionalità degressiva, che il sistema proposto dal trattato è

---

<sup>1</sup> Qualora la Croazia faccia il suo ingresso nell'Unione europea durante la legislatura del Parlamento 2009-2014, i suoi seggi saranno temporaneamente aggiunti ai 751, come è avvenuto con la Bulgaria e la Romania. Lo stesso si applicherà all'Islanda.

<sup>2</sup> Articolo 14, paragrafo 2 del TUE. Tuttavia, si osserva che il progetto di decisione del Consiglio europeo, ora ridondante, sulla composizione del Parlamento 2009-2014 prevede che "le cifre minime e massime [...] devono essere pienamente utilizzate affinché il ventaglio dei seggi [...] sia il meno lontano possibile dal ventaglio delle popolazioni". Si tratta, francamente, di un aspetto originale.

accettabile perché l'UE non è uno Stato federale. La Corte ha ritenuto che, a dispetto delle aspirazioni dell'Unione riguardo alla cittadinanza europea, il Parlamento europeo è di fatto composto da rappresentanti nazionali. A differenza del Bundestag, il Parlamento europeo non è un'assemblea di pari, né costituisce l'autorità suprema del popolo sovrano europeo. La rappresentanza tedesca in altri ambiti del sistema di governo dell'Unione compensa quello che, in altre circostanze, potrebbe essere considerato un suo trattamento iniquo in seno al Parlamento europeo. Inoltre, il trattato prevede strumenti opzionali di democrazia partecipativa transnazionale, come l'iniziativa dei cittadini, che integrano utilmente il ruolo dei deputati europei<sup>1</sup>.

La sentenza del tribunale di Karlsruhe in merito al trattato di Lisbona resta controversa. Non occorre necessariamente accettarne le conclusioni, tuttavia, per rilevare quanto sia delicata la questione della futura composizione del Parlamento europeo. Almeno, ora che il trattato di Lisbona è in vigore, sarà essenziale, ai fini della decisione sulla futura composizione del Parlamento, applicare in modo scrupoloso il principio della proporzionalità degressiva, se si vuole evitare che vengano intentate cause presso la Corte di giustizia europea.

Potrebbe essere giunto il momento di valutare in modo più serio come giungere a una formula matematica per una distribuzione dei seggi che sia duratura, trasparente e imparziale rispetto alla politica<sup>2</sup>.

### *Estensione del diritto di voto*

È chiaro che, dato che le leggi in materia di cittadinanza sono alquanto eterogenee, l'accesso ai diritti della cittadinanza dell'UE varia in termini di equità tra uno Stato membro e l'altro. Inoltre, la posizione dei cittadini di uno Stato che vivono da lungo tempo in un altro Stato membro è anch'essa lungi dall'essere uniforme. Ciò riveste particolare importanza quando si affronta la questione della perdita del diritto di voto nel proprio paese e della capacità di acquistarlo o meno, secondo i casi, nello Stato di accoglienza<sup>3</sup>. Se si aggiungono ventisette leggi elettorali complesse alle ventisette leggi sulla cittadinanza, si può rapidamente comprendere perché per l'Unione europea sarebbe altamente impraticabile, oltre che impolitico, avviare un programma di generale armonizzazione<sup>4</sup>.

Permane ancora, pertanto, un grave problema di privazione dei diritti per i cittadini dell'UE che decidono di esercitare il diritto sancito dall'Unione di vivere in un altro Stato membro. La rimozione degli ostacoli giuridici alla libera circolazione non ha comportato, nella pratica, un'estensione del diritto di voto democratico<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte costituzionale federale tedesca del 30 giugno 2009, segnatamente i paragrafi 279-297; [http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630\\_2bve000208en.html](http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html)

<sup>2</sup> Cfr., per esempio, Victoriano Ramirez et al, "Degressively Proportional Methods for the Allotment of the European Parliament Seats Amongst the EU Member States" in *Mathematics and Democracy*, Springer, Berlino 2006.

<sup>3</sup> I cittadini britannici, per esempio, perdono il diritto di votare alle elezioni del Regno Unito dopo aver trascorso 15 anni all'estero.

<sup>4</sup> Infatti, l'approccio dell'UE finora è stato esitante: cfr. la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; GU L 158 del 30.4.2004.

<sup>5</sup> Cfr. Dimitry Kochenov, "Free Movement and Participation in the Parliamentary Elections in the Member State of Nationality: An Ignored Link?" nel *Maastricht Journal of European and Comparative Law (MJ)*, 2009, n. 2.

Nel corso degli anni, tuttavia, sono stati compiuti notevoli sforzi per incoraggiare i cittadini a recarsi alle urne in occasione delle elezioni europee. È stata prestata particolare attenzione ai cittadini dell'UE che vivono in uno Stato membro diverso dal proprio (un numero crescente di persone che ha ormai raggiunto circa il 2% della popolazione totale dell'UE). La Commissione Barroso I ha tentato di procedere alla revisione della direttiva 93/109/CE del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini<sup>1</sup>.

Il Parlamento ha sostenuto la proposta della Commissione di alleggerire le procedure burocratiche di registrazione che occorre espletare per votare o essere eletti, nonché le verifiche effettuate dagli Stati in merito all'ammissibilità di tali registrazioni. Tuttavia, il Parlamento ha contestato il divieto generalizzato della normativa del 1993, che impedisce la presentazione delle candidature in più di uno Stato membro per la medesima elezione e ha chiesto al Consiglio di attenuare le restrizioni attuali. Il Parlamento ha basato la sua posizione sul fatto che, benché l'articolo 8 dell'Atto del 1976 proibisca il doppio voto, tale divieto esplicito non si applica alla candidatura e, inoltre, l'estensione del carattere transnazionale della politica UE dipende in certa misura dalla possibilità eventuale di votare candidati di nazionalità diversa dalla propria. Il Parlamento ha cercato inoltre di assicurare che lo Stato di residenza non sia automaticamente obbligato a impedire a un cittadino di votare qualora sia stato privato dei suoi diritti elettorali in un altro Stato. I deputati europei sono del parere che, in entrambi i casi, dovrebbero essere gli Stati interessati a decidere caso per caso, al fine di prevenire discriminazioni. Essi hanno fatto riferimento alla clausola introdotta dal trattato di Maastricht, secondo la quale un cittadino ha il diritto di voto o di eleggibilità nello Stato in cui risiede, alle medesime condizioni dei cittadini di quello Stato<sup>2</sup>.

Un'opzione più radicale consisterebbe nell'estendere maggiormente l'ambito di applicazione della legge europea, per consentire ai cittadini dell'Unione di partecipare non solo alle elezioni europee e comunali, ma anche a quelle dei parlamenti nazionali e regionali. Tale iniziativa a livello dell'UE verrebbe certamente tacciata come una chiara violazione dei principi gemelli di sussidiarietà e proporzionalità. Pertanto, la proposta, che richiederebbe una modifica all'articolo 22 TFUE, dovrebbe essere affrontata in modo approfondito in una Convenzione che coinvolga, naturalmente, i parlamentari e i governi nazionali, la Commissione e i deputati europei.

In assenza di tale modifica al trattato, un primo gruppo di Stati orientati a un approccio federale potrebbe tentare una cooperazione rafforzata in materia di legge elettorale.

Un'estensione bilaterale dei diritti di voto reciproci, come avviene tra Regno Unito, Irlanda, Cipro e Malta, potrebbe rappresentare un altro modo per sviluppare i diritti politici dei cittadini UE senza un intervento formale da parte dell'Unione.<sup>3</sup> i potrebbe anche prevedere una petizione sulla questione dei diritti elettorali, ai sensi della nuova disposizione del trattato

---

<sup>1</sup> GU L 329 del 30.12.1993.

<sup>2</sup> Relazione Duff (A6-0267/2007) sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Adottata dal Parlamento il 26 settembre 2007 (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 193), la questione è ancora aperta al Consiglio.

<sup>3</sup> Per avere un quadro completo sul dibattito relativo a tali questioni, cfr. Jo Shaw, *The Transformation of Citizenship in the European Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space*, Cambridge, 2007.

di Lisbona che favorisce le iniziative dei cittadini.<sup>1</sup> In ogni caso, qualora il clima politico diventasse più favorevole al rafforzamento del contenuto politico della cittadinanza europea, il Consiglio potrebbe sempre estendere l'ambito di applicazione dei diritti di cittadinanza, senza dover ricorrere all'intero apparato della CIG.<sup>2</sup>

### *Nazionalità e cittadinanza*

La protesta italiana alla Conferenza intergovernativa (CIG) di Lisbona in merito al numero dei suoi seggi in Parlamento dopo il 2009 si basava, in parte, sull'affermazione che il nuovo trattato avesse modificato la base di riferimento per la composizione del Parlamento, passando da quella della popolazione a quella dei cittadini. Le due basi sono naturalmente diverse, in particolare in quei paesi, tra cui l'Italia, che sono stati più restii di altri a naturalizzare i loro cittadini. Tuttavia, secondo Eurostat è impossibile fornire dati precisi, soprattutto alla luce degli attuali movimenti di massa tra le frontiere interne dell'UE. Eurostat continua a sostenere, conformemente alle convenzioni delle Nazioni Unite, che la popolazione di residenti è il dato demografico di comparazione più affidabile. Secondo Eurostat, il 94% della popolazione dell'UE risiede nel proprio Stato d'origine, il 4% è costituito da cittadini di paesi terzi e solo il 2% è formato da cittadini UE che vivono in un altro Stato membro.

Si ricorda che la definizione di cittadino UE dipende interamente dall'acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro. Non è possibile diventare cittadino dell'Unione europea senza essere cittadino di uno Stato membro. È deplorabile che nella quasi totalità degli Stati il processo di naturalizzazione e la concessione della doppia cittadinanza sia divenendo più complicato rispetto al passato. Gli Stati, inoltre, agiscono individualmente senza alcuna considerazione per le conseguenze delle loro azioni sull'ampiezza o la qualità della cittadinanza dell'UE.

Queste tendenze unilaterali sono in un certo senso in contrasto con gli sforzi di revisione dei trattati UE al fine di avvicinarli maggiormente ai cittadini. Il trattato sull'Unione europea modificato dal trattato di Lisbona, per esempio, è perentorio sul significato di cittadinanza UE:

#### "Articolo 9

*L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.*

#### Articolo 10

*1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.*

*2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo [...]*

*Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato*

---

<sup>1</sup> Articolo 11, paragrafo 4 del trattato UE.

<sup>2</sup> Articolo 25 del TFUE.



*o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.*

*3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.*

*4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione."*

Pertanto l'UE non dispone di una definizione unitaria di cittadinanza europea, bensì di ventisette varianti nazionali. La serie di leggi nazionali dei ventisette Stati dell'UE è sorprendente<sup>1</sup>. Alcuni Stati attribuiscono privilegi speciali ai cittadini dei paesi terzi con affinità ancestrali, mentre altri non lo fanno. Alcuni mantengono diritti di residenza residui per i cittadini delle ex colonie, altri no. Gli Stati membri trattano i diritti civili dei loro territori di oltremare o delle dipendenze in molti modi diversi. L'UE non ha compiuto alcun tentativo di armonizzare tali leggi, benché vi siano molti esempi di imitazione tra Stati. La Corte di giustizia europea ha affermato che il diritto degli Stati membri di definire regole proprie in merito all'acquisizione o alla perdita della cittadinanza incontra il limite della necessità di rispettare il diritto UE<sup>2</sup>. In tale contesto, la decisione presa dalla Spagna nel 2005 di legalizzare ben 700 000 immigrati senza consultare i suoi partner è stata oggetto di notevole attenzione.

Ad ogni modo, indipendentemente dal grado di ravvicinamento che si riuscirà a conseguire in materia di legge elettorale, rimarrà comunque il problema in sospeso di come distribuire i seggi al Parlamento europeo. Le modifiche apportate dal trattato di Lisbona all'articolo 9 A del trattato sull'Unione europea in merito allo stato della cittadinanza UE hanno realmente importanza in questo contesto? Si dovrebbero contare i cittadini UE, invece degli abitanti a livello nazionale? In tal caso, cosa si intende precisamente con cittadino dell'Unione europea? Oppure si seguirà l'idea di James Madison che in una repubblica la rappresentanza parlamentare sia un diritto di nascita, non un privilegio civico? L'approccio di Madison suggerisce che il Parlamento europeo rappresenti non soltanto i cittadini UE *de jure* (come stabilito formalmente dal trattato UE), ma anche chiunque altro si trovi sul territorio dell'Unione, compresi i minori e i semplici abitanti, di cui peraltro l'UE ha il dovere di prendersi cura. In questo caso, il metodo tradizionale di distribuzione dei seggi in Parlamento sulla base della popolazione totale (per non parlare dei voti conteggiati in Consiglio) sembra rappresentare ancora l'approccio corretto e non andrebbe modificato senza condurre prima una valutazione più approfondita.

#### ***Necessità di un'ulteriore riforma***

Il Parlamento europeo non dovrebbe compiacersi dei propri metodi elettorali. Se intende continuare a predicare costantemente le virtù della democrazia liberale pluralistica presso altri paesi, deve anche adottare un atteggiamento di maggiore autocritica.

---

<sup>1</sup> Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk e Harald Waldrauch (ed.), *Acquisition and Loss of Nationality: policies and trends in 15 European states*, Istituto di ricerca sull'integrazione europea, Accademia delle scienze austriaca, Vienna, gennaio 2006.

<sup>2</sup> Cfr., per esempio, la causa C-369/90 Micheletti [1992], C-145/04 *Regno di Spagna/Regno Unito di Gran Bretagna* [2006] (Gibilterra) e C-300/04 *Eman e Sevinger/ College van burgemeester en wethouders van Den Haag* [2006] (Aruba).

L'OSCE/ODIHR ha condotto la sua prima missione di osservatore a pieno titolo alle elezioni europee del 2009. Le sue conclusioni sono interessanti<sup>1</sup>. In primo luogo, il team dell'OSCE è rimasto colpito dalla grande diversità delle elezioni in ciascuno Stato, osservando variazioni riguardo ai metodi di distribuzione dei seggi, alla possibilità di esprimere voti di preferenza, all'allocazione dei seggi vacanti, ai sistemi elettorali, al diritto di voto, alla candidatura, alla nomina dei candidati, alle circoscrizioni e alle giornate elettorali. Gli osservatori internazionali hanno altresì rilevato che i partiti politici europei sono di fatto banditi dalla campagna elettorale<sup>2</sup>.

L'OSCE/ODIHR ha criticato, in particolare:

- la mancanza di armonizzazione dei requisiti per la candidatura in tutta l'Unione europea;
- la mancanza, in alcuni Stati membri, di disposizioni che consentano ai singoli candidati di partecipare alle elezioni in linea con gli impegni OSCE;
- la mancanza, in alcuni Stati membri, di disposizioni in merito ai diritti di voto, segnatamente per i carcerati e per i residenti dell'UE privi della cittadinanza di qualunque Stato;
- la mancanza della possibilità di proporre ricorso avverso la decisione di un giudice in merito ai risultati delle elezioni in alcuni Stati;
- la mancanza, in alcuni Stati, di disposizioni per garantire un accesso adeguato e la cooperazione con gli osservatori nazionali e internazionali, in linea con gli impegni OSCE.

Le loro raccomandazioni hanno riguardato:

- la revisione delle pratiche attuali per campagne di sensibilizzazione, al fine di rafforzare l'efficacia ed evitare eventuali sospetti di parzialità;
- la garanzia che la legislazione relativa alle campagne elettorali nazionali tenga conto delle attività dei partiti politici a livello europeo;
- l'unificazione delle date delle elezioni, per garantire che la pubblicazione dei risultati rispetti sia la necessità di trasparenza che la necessità di evitare che i risultati di altri Stati possano essere influenzati;
- il miglioramento del processo di scambio delle informazioni sugli elettori registrati, al fine di tutelare l'uguaglianza del voto ed evitare possibili voti multipli;
- la modifica della legislazione, ove necessario, per prevedere un meccanismo indipendente di monitoraggio dei mezzi di comunicazione, al fine di valutare se le disposizioni relative ai mezzi di comunicazione sono rispettate durante la campagna elettorale.

---

<sup>1</sup> Relazione del gruppo di esperti dell'OSCE/ODIHR, *Elections to the European Parliament, 4-7 June 2009*, Warsaw, 22 settembre 2009.

<sup>2</sup> Regolamento CE 2004/2003, come modificato nel 2007.

Nella sua preziosa relazione, che merita un'attenta valutazione, l'OSCE/ODIHR ha portato alla luce numerose denunce da parte di cittadini dell'UE che sostenevano di essere stati privati del diritto di voto durante il periodo di residenza in uno Stato diverso dal proprio. Gli esperti sostengono il tentativo della Commissione di migliorare la situazione riguardo al diritto di voto e di eleggibilità.

### ***Petizioni***

La commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha ricevuto numerose denunce di una certa gravità riguardanti vari aspetti delle elezioni europee. Varie denunce provenivano da cittadini dell'UE ora residenti in Spagna o a Malta, che sostenevano di non aver potuto votare alle elezioni europee in seguito all'azione (o, più solitamente, all'inazione) delle autorità elettorali locali. Altre denunce sono state inviate da non cittadini, ai quali era stato impedito di aderire a un partito politico nel loro nuovo Stato di residenza.

I casi più eclatanti di presunta discriminazione sono stati sollevati da autori di petizioni di Lettonia ed Estonia, dove rispettivamente il 20% e il 12% della popolazione di origine russa viene considerata "non cittadina" ai fini delle elezioni europee e delle altre elezioni.

Vari autori di petizioni italiani chiedevano che autori di reati condannati non potessero candidarsi al Parlamento europeo. La regola generale nell'intera Unione europea, tuttavia, è che una volta scontata una condanna o pagata una multa, non vi sono ulteriori limiti alla riabilitazione, inclusa la partecipazione elettorale. La maggior parte degli Stati lascia la decisione in merito a chi debba essere eletto al Parlamento alla discrezionalità dei partiti politici, e in ultima istanza, degli elettori.

Ciononostante, potrebbe essere possibile, dopo un'ulteriore indagine, introdurre il diritto di richiamare i deputati europei, consentendo che un deputato, condannato per un reato dopo essere stato eletto al Parlamento europeo, possa essere richiamato in seguito a una petizione presentata dagli elettori. Ciò sarebbe particolarmente opportuno in caso di uso improprio di fondi pubblici.

In un'altra petizione, è stata sollevata la questione del perché i pari ereditari del Regno Unito che siedono alla Camera dei Lord non possano candidarsi alle elezioni europee<sup>1</sup>.

Sono inoltre state ricevute petizioni riguardo alla privazione subita da alcune persone a) del diritto di votare, dopo un certo periodo di tempo, alle elezioni nel proprio paese di origine e b) del diritto di votare nel nuovo paese di residenza alle elezioni parlamentari nazionali. Come discusso in precedenza, la questione dell'estensione del diritto di voto alle elezioni nazionali richiederebbe una modifica del trattato e dovrebbe quindi essere oggetto di una Convenzione, incaricata di valutare il rapporto tra cittadinanza europea e riforma elettorale.

La Convenzione dovrebbe essere invitata a considerare tutti i problemi sollevati dagli autori delle petizioni trasmesse al Parlamento e dall'OSCE/ODIHR.

### ***Legittimità e affluenza***

Il Parlamento europeo ambisce giustamente a una posizione rafforzata agli occhi dell'opinione

---

<sup>1</sup> La risposta è perché, ironicamente, l'elemento aristocratico residuale nella Camera dei Lord è l'unica parte della Camera che sia effettivamente eletta (dai propri pari). I "pari a vita" non sono eletti e non possono dimettersi dalla Camera dei Lord.

pubblica, affinché il PE diventi il fulcro del nuovo spazio politico europeo, la sede di discussione riconosciuta del mercato unico politico, attraverso l'adozione delle leggi e dei bilanci europei e l'esercizio del controllo sull'esecutivo. Finora, la ricerca della legittimità politica è stata messa a repentaglio dal continuo declino nell'affluenza alle elezioni, dalla scarsa copertura mediatica, da partiti politici apatici e persino dalla gelosia latente di alcuni parlamenti nazionali nei confronti dei suoi poteri crescenti. È difficile non avvilirsi di fronte al fatto che l'affluenza totale alle elezioni europee sia scesa progressivamente dal 63% del 1979 al 43,1% del 2009<sup>1</sup>.

In qualunque modo lo si interpreti, il crollo dell'affluenza è il sintomo del grado di disinteresse nei confronti delle questioni europee. Ciononostante, le cifre sull'affluenza globale nascondono variazioni molto accentuate tra i diversi paesi, che derivano dal rispettivo quadro giuridico e storico, nonché dalle circostanze contingenti. La durata dell'adesione all'UE, l'incidenza della corruzione, l'imminenza delle elezioni politiche nazionali, per esempio, fanno una notevole differenza in termini di affluenza<sup>2</sup>. Nel 2009, l'affluenza in Lussemburgo ha superato il 90%, mentre in Slovacchia è risultata inferiore al 20%. Il fattore importante è il divario tra abitudini di voto alle elezioni nazionali ed europee: il divario medio dell'UE nel 2009 è stato pari al 25%, ovvero ogni tre elettori alle elezioni nazionali, solo due si sono recati alle urne per l'elezione del Parlamento europeo. Nei Paesi Bassi il rapporto è stato di due a uno<sup>3</sup>.

Una riforma elettorale formale sarà in grado di risolvere il problema dell'affluenza? Il criterio adottato per avviare un nuovo corso di riforme deve essere definito con particolare attenzione. L'uniformità non viene ricercata in quanto tale. Nell'affrontare i problemi percepiti a livello nazionale, l'approccio adottato deve essere realistico. Il gradualismo si è necessariamente imposto nel corso degli anni per consentire l'avanzamento di molti degli obiettivi definiti dai padri fondatori dell'Unione negli anni Cinquanta. È improbabile che questa sia l'ultima riforma: i parlamenti forti si adattano al mutamento delle circostanze sociali e politiche. Nel caso dell'UE, il ritmo e l'ampiezza del futuro allargamento costituiscono una grande incognita. Senza conoscere le dimensioni future e la forma dell'Unione, sarebbe sconsiderato cercare di definire oggi il destino ultimo della democrazia parlamentare post-nazionale in Europa.

Tuttavia, si sa abbastanza degli scenari alternativi del futuro dell'Europa per essere certi che un Parlamento forte, vitale, eletto direttamente debba essere (e certamente sarà) il fulcro del suo sistema di governo.

### ***Privilegi e immunità***

Restano ancora molte cose importanti da fare in merito al protocollo sui privilegi e sulle immunità. Tale strumento risale a quasi cinquant'anni fa, a un periodo in cui i deputati europei erano anche deputati dei rispettivi parlamenti nazionali e in un momento in cui era certamente appropriato che le autorità nazionali fossero responsabili di quando e come i deputati europei dovessero essere sottratti all'applicazione della legge nazionale. All'epoca dell'accordo sullo statuto dei deputati nel 2005, tuttavia, il Parlamento ritenne che il protocollo dovesse essere

---

<sup>1</sup> Cfr. l'allegato II.

<sup>2</sup> In Belgio, Cipro e Lussemburgo il voto è obbligatorio.

<sup>3</sup> Cfr. lo studio di Richard Rose and Gabriela Borz, *Variability in European Parliament Turnout: political causes and implications*, Studies in Public Policy Number 466, Centro per lo studio della politica pubblica, Università di Aberdeen, 2010.

reso attuale per conformarlo al nuovo status del Parlamento di assemblea indipendente, eletta a suffragio diretto e pienamente responsabile. Vi sono stati numerosi conflitti tra i meccanismi nazionali e quello europeo in merito alla verifica delle credenziali dei deputati europei e alla copertura dei seggi vacanti, che hanno messo in luce discrepanze reali riguardo alla posizione giuridica dei deputati europei nei 27 rispettivi Stati di origine. Il Parlamento dovrebbe ora poter intervenire presso uno Stato contro la decadenza del mandato di un deputato europeo, laddove e nella misura in cui la legge nazionale sia in conflitto con l'Atto o con la legge dell'Unione europea.

Quale parte integrante dell'accordo negoziato sullo statuto dei deputati, il Consiglio ha accettato di riesaminare le eventuali conseguenze che lo statuto potrebbe avere in termini di diritto primario. Il Parlamento ha chiesto che la sua risoluzione del 23 giugno 2003, nella quale proponeva nuove disposizioni sui privilegi e le immunità dei deputati europei, venisse utilizzata come base per tale riesame<sup>1</sup>. Finora, non sono stati compiuti progressi sulla questione. Ora è necessario che, dopo Lisbona, queste importanti questioni siano inserite nell'ordine del giorno di una Convenzione incaricata di valutare tutti gli aspetti della riforma parlamentare.

### ***Squilibrio di genere ed etnico***

Il numero delle deputate europee è più che raddoppiato dalle prime elezioni del 1979 e ora ammonta al 35,5% del totale. Anche in questo caso, emergono differenze notevoli tra gli Stati. Nel Parlamento del 2009, la Finlandia e la Svezia hanno una maggioranza di deputate europee; meno di un terzo dei deputati europei di Slovenia, Lituania, Irlanda, Italia, Polonia, Repubblica ceca e Lussemburgo è costituito da donne e Malta non ha nessuna deputata<sup>2</sup>.

Non si intende proporre l'imposizione di quote per riequilibrare lo squilibrio di genere. Tuttavia, i partiti politici andrebbero sollecitati affinché si pongano l'obiettivo di avere almeno il 40% di deputati donne nel 2014, come raccomandato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

È opportuno sottolineare che per quasi tutti gli Stati, la rappresentanza femminile è superiore al Parlamento europeo rispetto ai parlamenti nazionali.

La situazione delle minoranze etniche è di gran lunga peggiore. Il numero dei deputati europei asiatici o afro-caribici è davvero esiguo. Se si vuole che la cittadinanza europea diventi una realtà per le comunità di immigrati e i loro discendenti, i partiti politici devono garantire una commistione adeguata di diverse etnie tra i loro candidati di alto profilo.

### ***Conclusioni***

Da questa trattazione emerge chiaramente che permangono numerose questioni importanti da affrontare relativamente alla procedura elettorale che, se risolte in maniera efficace, renderebbero le future elezioni del Parlamento più uniformi rispetto a quanto è avvenuto in passato e apporterebbero benefici in termini di coesione, legittimità, efficienza e pluralismo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. GU C 068<sup>E</sup> del 18.3.2004, pagg. 115-126 e GU C 303E del 13.12.2006, pagg. 830-831.

<sup>2</sup> Cfr. l'allegato IV.

<sup>3</sup> Il relatore è grato per gli stimoli forniti dai partecipanti a un workshop dal titolo *Citizenship and Electoral Procedure*, tenutosi a Bruxelles il 25 e il 26 marzo 2008. Sono intervenuti Betty de Hart, Dieter Gosewinkel,

L'autore ha già espresso il proprio punto di vista circa la necessità e l'auspicabilità di una Convenzione sulla riforma elettorale, per valutare in modo completo e democratico l'insieme complesso di questioni connesse quali il diritto di voto, l'affluenza, la composizione, i privilegi e il sistema elettorale. Sarebbe ad ogni modo utile riesaminare almeno i diversi sistemi elettorali nazionali impiegati, allo scopo di eliminare le differenze e le anomalie più evidenti<sup>1</sup>.

Benché uno degli obiettivi principali della riforma elettorale debba essere quello di incoraggiare una maggiore affluenza, vi saranno delle proposte, tra cui, ad esempio, la riduzione dell'età di voto, non in grado di condurre direttamente a tale obiettivo, ma comunque provviste di un valore intrinseco.

L'obiettivo essenziale deve essere quello di rafforzare la dimensione europea di queste elezioni, affinché l'opinione pubblica e i mezzi di comunicazione siano coinvolti nell'elaborazione delle decisioni politiche riguardanti il futuro dell'Unione europea. È qui che il ruolo dei partiti politici europei sarà fondamentale. Senza partiti politici validi a livello federale, viene a mancare un punto di forza essenziale della democrazia. Per questo motivo si propone che nel prossimo Parlamento, in aggiunta ai 751 deputati europei eletti in modo tradizionale dalle circoscrizioni nazionali e regionali, vi siano 25 deputati europei eletti in un'unica circoscrizione paneuropea. Saranno i partiti politici europei a dover scegliere i candidati, definire la propria lista e competere tra di loro per ottenere voti. Tale innovazione trasformerebbe le elezioni del Parlamento europeo e ne aumenterebbe la rappresentatività, riflettendo in tal modo la modifica del trattato di Lisbona nella quale si sancisce che i deputati europei sono ora "rappresentanti dei cittadini dell'Unione" invece di "rappresentanti dei popoli degli Stati"<sup>2</sup>.

Il voto per la lista relativa all'intera Unione europea sarebbe naturalmente facoltativo, con una seconda scheda elettorale consegnata a ciascun elettore nel seggio. Si può prevedere che tale iniziativa cresca nel tempo, man mano che l'elettorato acquisisce familiarità con la nuova dimensione della politica e i partiti politici conseguono una maggiore dimestichezza con la campagna elettorale a livello di Unione europea.

Se si vuole rafforzare il carattere transnazionale del Parlamento europeo, sarebbe importante evitare, allo stesso tempo, l'alienazione degli elettori provocata dalla sola accentuazione delle grandi dimensioni dell'Unione e la distanza da "Bruxelles" percepita dai singoli cittadini. Come suggeriscono costantemente l'Eurobarometro e altri sondaggi, l'elettorato è scarsamente informato riguardo al sistema di governo dell'UE. Gli elettori tendono a identificarsi meglio con circoscrizioni elettorali più piccole. Tendono inoltre a reagire positivamente alla possibilità di esercitare una scelta tra il votare semplicemente in blocco per una lista preordinata dal partito, da un lato, e la possibilità di indicare una preferenza per un singolo candidato della lista del partito, dall'altro. È possibile intervenire per affrontare entrambi questi aspetti. Per tale motivo, la relazione propone in primo luogo l'istituzione obbligatoria di circoscrizioni regionali e territoriali all'interno degli Stati di maggiori dimensioni e, in secondo luogo, l'uso obbligatorio del sistema di voto preferenziale semi-aperto.

---

Sara Hagemann & Simon Hix, Eva Østergaard-Nielsen, Ken Ritchie e Jo Shaw. I loro interventi e una sintesi della discussione sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearings.do?body=AFCO&language=IT>

<sup>1</sup> Cfr. l'allegato V.

<sup>2</sup> Rispettivamente articolo 14, paragrafo 2 del TUE e articolo 189 del TCE.

Queste sono le proposte chiave della relazione. Esse sono ideate per ampliare la legittimità democratica del Parlamento europeo attraverso il rafforzamento dell'idea di cittadinanza europea. In tal modo, si attribuirà ai partiti politici europei una ragion d'essere che attualmente non possiedono. Tali misure integreranno utilmente le riforme già introdotte dal trattato di Lisbona con riferimento alla democrazia rappresentativa e partecipatoria.

In sintesi, pertanto, le proposte avanzate nella presente relazione includono riforme per:

1. creare una circoscrizione transnazionale per 25 deputati europei aggiuntivi, da eleggere con un secondo voto mediante un sistema preferenziale, bilanciato tra uomini e donne;
2. rendere obbligatoria la creazione di circoscrizioni territoriali su base regionale negli Stati più popolosi;
3. insistere sul voto di preferenza attraverso un sistema di liste semi-aperte (consentendo agli elettori di votare per i singoli candidati di una lista di partito al fine di ribaltare l'ordine della lista formulata dal partito);
4. introdurre un riesame regolare della distribuzione dei 751 seggi nel corso di ogni legislatura del Parlamento, in tempo per le elezioni successive, che rispetti il principio della proporzionalità degressiva e sia conforme, eventualmente, a una formula matematica ancora da elaborare;
5. prevedere meccanismi che agevolino l'accesso al voto e l'eleggibilità dei cittadini dell'UE che vivono in uno Stato diverso dal proprio;
6. creare un'autorità elettorale europea che gestisca e vigili sull'elezione della lista transnazionale e sia competente a conoscere dei ricorsi;
7. ridurre i giorni di votazione al solo fine settimana, sia dare rilevanza al voto, sia per ridurre la pratica illecita di divulgare prematuramente i risultati (ciò richiederebbe modifiche in Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito);
8. spostare le elezioni da giugno a maggio, per accelerare l'elezione della nuova Commissione;
9. proporre età minime uniformi per elettori e candidati;
10. istituire un regime sovranazionale per i privilegi e le immunità dei deputati europei;
11. valutare la possibile estensione del voto elettronico, al fine di mobilitare gli elettori e facilitare il voto.

### ***Il processo di riforma***

Il pacchetto di riforme proposte nel presente documento richiede l'elaborazione di numerosi strumenti del diritto primario dell'UE, secondo procedure diverse.

- a) L'introduzione della lista europea per i 25 deputati europei aggiuntivi richiede una modifica all'articolo 14, paragrafo 2 del TUE attraverso le procedure previste per la revisione ordinaria del trattato, ovvero una Convenzione seguita da una CIG, con ratifica

da parte di tutti gli Stati<sup>1</sup>.

- b) La revisione del protocollo sui privilegi e sulle immunità richiede la stessa procedura.
- c) La redistribuzione dei 751 seggi in tempo per le elezioni successive richiede la decisione unanime del Consiglio europeo su proposta del Parlamento e con la sua approvazione<sup>2</sup>.
- d) Altri elementi relativi alla procedura elettorale richiedono l'intervento del Consiglio, il quale dovrà deliberare all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale su proposta del Parlamento e previa approvazione di quest'ultimo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, con l'approvazione di tutti i parlamenti nazionali<sup>3</sup>.

Tale procedura legislativa speciale può assumere la forma di un emendamento all'Atto del 1976, come proposto nella presente relazione. In alternativa, tuttavia, potrebbe essere ritenuto opportuno, per motivi di trasparenza, introdurre un nuovo protocollo ai trattati relativo alla procedura elettorale, che sostituirebbe la legislazione originale, incorporando tutti i diversi elementi del diritto primario qui trattati.

Una volta realizzate le riforme di base indicate nella presente relazione, occorrerà adottare, a tempo debito, la legislazione di attuazione, per istituire la nuova autorità elettorale dell'UE.

In seguito a tali riforme, si avranno conseguenze di bilancio sia per l'UE che per gli Stati.

Benché necessitino di strumenti e procedure diversi, le riforme formano un pacchetto coerente di misure che andrebbero tenute in considerazione nella loro interezza. Fortunatamente, la sede di discussione della Convenzione offre il meccanismo perfetto per una deliberazione approfondita in merito a una serie di questioni alquanto complesse, che avranno un notevole impatto sul diritto nazionale e comportano importanti conseguenze costituzionali.

La Convenzione si troverà nella posizione ideale non solo per coinvolgere il Consiglio europeo e i parlamenti nazionali in un dibattito sostanziale sulla riforma parlamentare, ma anche per stimolare una più ampia consultazione con i rappresentanti dei partiti politici, il mondo accademico, i funzionari elettorali, le organizzazioni non governative e così via.

Sarebbe opportuno che il Parlamento, nel presentare le proprie proposte di revisione del trattato al Consiglio, indicasse allo stesso tempo la richiesta di convocazione di una Convenzione.

Il calendario indicato è il seguente: approvazione da parte del Parlamento delle proprie proposte a giugno-settembre 2010; decisione del Consiglio europeo di convocare una CIG a ottobre-dicembre; svolgimento della Convenzione e della CIG nella primavera-estate 2011; ratifica nazionale e approvazione del Parlamento europeo entro giugno 2012, seguite dalle misure di attuazione; decisione in merito alla redistribuzione dei seggi entro maggio 2013 al più tardi, in tempo affinché le elezioni si svolgano secondo il sistema riformato all'inizio di maggio 2014.

---

<sup>1</sup> Articolo 48, paragrafi 2, 3 e 4 del TUE.

<sup>2</sup> Articolo 14, paragrafo 2 del TUE.

<sup>3</sup> Articolo 223, paragrafo 1 del TFUE.



**ALLEGATO I ALLA MOTIVAZIONE: Risoluzione sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo (relazione Anastassopoulos)<sup>1</sup>**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. De Vries sulla procedura elettorale uniforme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo (B4-0723/96),
  - viste le sue relazioni sulla procedura elettorale uniforme e, in particolare, le sue risoluzioni del 10 ottobre 1991(1)<sup>2</sup> e del 10 marzo 1993(2)<sup>3</sup>,
  - visto l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976,
  - vista la proposta del 22 ottobre 1996 presentata dal governo della Repubblica federale di Germania nel corso della Conferenza intergovernativa sulla procedura elettorale uniforme che riprende l'essenziale degli elementi della summenzionata risoluzione del 10 marzo 1993,
  - visto l'articolo 138, paragrafo 3, del trattato CE e la modifica apportata dal trattato di Amsterdam,
  - visto l'articolo 148 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0212/98),
- A. considerando che il Trattato di Amsterdam introduce il concetto di " principi comuni a tutti gli Stati membri", seguendo in questo l'orientamento già indicato dal Parlamento europeo con la sua precitata risoluzione del 10 marzo 1993, nella quale non si proponeva una procedura elettorale uniforme, ma solo delle linee direttrici generali,
- B. considerando che il governo del Regno Unito ha presentato al parlamento britannico un progetto di legge che istituisce il sistema di votazione proporzionale e regionale per le elezioni al Parlamento europeo del 1999,
- C. considerando che i negoziati di allargamento porteranno verosimilmente all'adesione di dieci nuovi membri all'Unione europea,
- D. considerando che tra gli Stati membri è emerso un larghissimo consenso sulla determinazione di un certo numero di principi comuni,
- E. considerando che in una Unione dei popoli e degli Stati questi principi vanno applicati in

---

<sup>1</sup> Adottata il 15 luglio 1998; GU C 292 del 21.9.1998.

<sup>2</sup> GU C 280 del 28.10.1991, pag. 141.

<sup>3</sup> GU C 115 del 26.4.1993, pag. 121.

primo luogo sul piano nazionale e che il numero dei deputati eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati facenti parte della Comunità,

1. si felicita per l'accordo raggiunto tra i negoziatori della CIG sulla fissazione di principi comuni; esprime la convinzione che già dalle prossime elezioni europee potranno entrare in vigore un certo numero di disposizioni, riguardanti in particolare il sistema di votazione proporzionale, la fissazione della soglia minima, le incompatibilità e le misure volte a raggiungere l'obiettivo della parità tra uomo e donna, mentre per altre disposizioni è opportuno procedere gradualmente;
2. ritiene che l'introduzione del sistema di votazione proporzionale formi oggetto di un consenso generale e che occorra integrarlo nel sistema elettorale europeo;
3. constata che l'introduzione di un sistema di circoscrizioni territoriali non può avvenire in modo uniforme e che occorre operare una distinzione basata sulla popolazione di ciascuno Stato membro; sottolinea tuttavia che un sistema di circoscrizioni territoriali non deve violare il principio della rappresentanza proporzionale di cui all'articolo 2 del progetto di Atto;
4. ritiene che, nell'ottica di una coscienza politica europea e dello sviluppo di partiti politici europei, una certa percentuale di seggi potrebbe essere ripartita secondo il sistema proporzionale nell'ambito di una circoscrizione unica formata dal territorio degli Stati membri;
5. osserva, per quanto riguarda la fissazione di una soglia minima, che essa deve restare facoltativa e in ogni caso non deve essere superiore al 5% dei suffragi espressi a livello nazionale;
6. prende atto dello slancio partecipativo che produce il voto di preferenza, che tuttavia deve restare facoltativo in ciascuno Stato membro;
7. ritiene che la creazione di liste per le elezioni europee debba tener conto dell'obiettivo della parità uomo/donna e che spetti in primo luogo ai partiti politici concretizzare direttamente tale obiettivo;
8. propone che la data delle elezioni europee sia fissata nel corso del mese di maggio onde consentire una migliore partecipazione elettorale evitando il periodo delle vacanze scolastiche estive, che in vari Stati membri cominciano all'inizio di giugno;
9. raccomanda la massima riduzione possibile del numero dei giorni di votazione per raggiungere un consenso su un giorno unico oppure, ove non sia possibile, su due giorni al massimo, ad esempio il sabato e la domenica;
10. chiede che il Consiglio esamini il presente progetto di Atto e lo adotti in tempi brevi per permetterne l'entrata in vigore quanto prima possibile;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il progetto di Atto


allegato al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

ALLEGATO II ALLA MOTIVAZIONE: distribuzione dei seggi (2009 - 2014)


State	Population 2008 (m illions)	% of EU -27 Population	MEPs July 2009	July 2009 - Ratio Population/MEP	July 2009 + 18 MEPs	July 2009 + 18 MEPs - Ratio Population/MEP	Population 2009 (m illions)*	% of EU -28 Population	Option MEPs July 2014	Option July 2014 - Ratio Population/MEP
Germany	82.218	16.53%	99	830.483	99	830.483	82.002	16.25%	96	854.188
France	63.753	12.82%	72	873.125	74	873.125	64.351	12.76%	76	846.724
United Kingdom	61.186	12.30%	72	849.816	73	849.816	61.635	12.22%	73	844.315
Italy	59.619	11.98%	72	828.046	73	816.703	60.045	11.90%	72	833.958
Spain	45.283	9.10%	50	905.673	54	905.673	45.828	9.08%	55	833.236
Poland	38.116	7.66%	50	762.312	51	747.365	38.136	7.56%	49	778.286
Romania	21.529	4.33%	33	652.382	33	652.382	21.499	4.26%	29	741.345
Netherlands	16.405	3.30%	25	656.778	26	630.977	16.486	3.27%	24	686.917
Greece	11.214	2.25%	22	509.718	22	509.718	11.260	2.23%	20	563.000
Belgium	10.667	2.14%	22	484.859	22	484.859	10.750	2.13%	20	537.500
Portugal	10.618	2.13%	22	482.618	22	482.618	10.627	2.11%	20	531.350
Czech Rep.	10.381	2.09%	22	471.868	22	471.868	10.468	2.08%	20	523.400
Hungary	10.045	2.02%	22	456.609	22	456.609	10.031	1.99%	20	501.550
Sweden	9.183	1.85%	18	510.133	20	510.133	9.256	1.83%	20	462.800
Austria	8.332	1.67%	17	490.121	19	438.521	8.355	1.66%	19	439.737
Bulgaria	7.640	1.54%	17	449.424	18	424.456	7.607	1.51%	18	422.611
Denmark	5.476	1.10%	13	421.215	13	421.215	5.511	1.09%	14	393.643
Slovakia	5.401	1.09%	13	415.462	13	415.462	5.412	1.07%	14	386.571
Finland	5.301	1.07%	13	407.769	13	407.769	5.326	1.06%	14	380.429
Ireland	4.401	0.88%	12	366.775	12	366.775	4.450	0.88%	12	370.833
Croatia							4.435	0.88%	12	369.563
Lithuania	3.366	0.68%	12	280.533	12	280.533	3.350	0.66%	10	335.000
Latvia	2.271	0.46%	8	283.636	9	252.322	2.261	0.45%	7	323.000
Slovenia	2.026	0.41%	7	287.256	8	287.256	2.032	0.40%	7	290.286
Estonia	1.341	0.27%	6	223.483	6	223.483	1.340	0.27%	6	223.333
Cyprus	0.789	0.16%	6	131.550	6	131.550	0.797	0.16%	6	132.833
Luxembourg	0.484	0.10%	6	80.633	6	80.633	0.494	0.10%	6	82.333
Malta	0.410	0.08%	5	82.633	6	68.333	0.414	0.08%	6	69.000
Iceland							0.319	0.06%	6	53.167
<b>EU</b>	<b>497.456</b>	<b>100,00%</b>	<b>736</b>	<b>675.891</b>	<b>754</b>	<b>659.755</b>	<b>504.477</b>	<b>100,00%</b>	<b>751</b>	<b>671.740</b>

Note: The shaded fields indicate where degressive proportionality is not achieved.  
\* Eurostat, November 2009

EP Seats degressive proportionality



**ALLEGATO III ALLA MOTIVAZIONE: affluenza alle elezioni del Parlamento europeo (1979 - 2009)**




PE441.236v01-00

28/36

DT\815762IT.doc

**IT**

**ALLEGATO IV ALLA MOTIVAZIONE: equilibrio di genere**



**ALLEGATO V ALLA MOTIVAZIONE: Parlamento europeo: sistemi elettorali attuali negli Stati membri**

	Circoscrizioni elettorali	Voto di preferenza	Distribuzione e dei seggi	Soglia	Diritto di voto	Candidatura	Designazione dei candidati	Giorni di votazione
<b>AUSTRIA</b>	Circoscrizione unica nazionale	Sì	D'Hondt	4%	Età: 16 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	Contributo di 3 600 euro per lista; i candidati devono essere sostenuti da 3 deputati nazionali, da un eurodeputato o da 2 600 elettori iscritti nelle liste elettorali.	Domenica
<b>BELGIO</b>	Tre collegi elettorali linguistici (neerlandese, francese, tedesco); e quattro circoscrizioni regionali: 1. Fiandre (collegio elettorale neerlandese); 2. Vallonia (collegio elettorale francese); 3. Brussels-Hat-Vilvorde (BHV) (collegio elettorale neerlandese o francese); 4. 2 cantoni (collegio elettorale tedesco).	Sì	D'Hondt	No	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali. - Cittadini belgi residenti in altri Stati membri (i cittadini belgi che risiedono al di fuori dell'UE non possono votare alle elezioni del PE). - Il voto è obbligatorio: non votare comporta una sanzione.	Età: 21 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali. - I candidati devono parlare la lingua del relativo collegio elettorale.	I candidati devono essere sostenuti da: - 5 deputati belgi appartenenti al relativo gruppo linguistico; - 5 000 elettori iscritti nelle liste in Vallonia, Fiandre e BHV; - 200 elettori iscritti nelle liste nella circoscrizione elettorale di lingua tedesca.	Domenica

PE441.236v01-00

30/36

DT\815762IT.doc



	Circoscrizioni elettorali	Voto di preferenza	Distribuzione e dei seggi	Soglia	Diritto di voto	Candidatura	Designazione dei candidati	Giorni di votazione
<b>BULGARIA</b>	Circoscrizione unica nazionale	Sì	Hare-Niemeyer	No	Età: 18 - Cittadini UE residenti da 3 mesi o in un altro Stato membro.	Età: 21 - Cittadini UE residenti da 2 anni o in altro Stato membro dell'UE.	- Per i singoli candidati sono richieste 10 000 firme e il pagamento di 10 000 lev (5 100 euro). - Per i partiti politici sono richieste 15 000 firme e il pagamento di 15 000 lev (7 700 euro). - Per le coalizioni sono richieste 20 000 firme e il pagamento di 20 000 lev (10 250 euro).	Domenica
<b>CIPRO</b>	Circoscrizione unica nazionale	No	D'Hondt / Droop	No	Età: 18 - Cittadini ciprioti e UE residenti da 6 mesi prima delle elezioni. - Lista elettorale speciale. - Il voto è obbligatorio (ma non comporta sanzioni).	Età: 25		Domenica
<b>DANIMARCA</b>	Circoscrizione unica nazionale	No	D'Hondt	No	Età: 18 - Cittadini danesi con residenza permanente nell'UE. - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	Età: 18 - Qualsiasi persona che abbia diritto di voto alle elezioni del PE.	- Partiti rappresentati nel Folketing o nel PE. - Per i nuovi partiti è richiesto un numero di firme pari a un minimo del 2% dei voti espressi nelle precedenti elezioni del Folketing.	Nessun giorno prefissato
<b>ESTONIA</b>	Circoscrizione unica nazionale	No	D'Hondt	No	Età: 18	Età: 21	- I partiti politici iscritti presentano le liste. - È richiesta una cauzione pari a 5 volte il salario	Domenica

DT\815762IT.doc

31/36

PE441.236v01-00

IT

	Circoscrizioni elettorali	Voto di preferenza	Distribuzione e dei seggi	Soglia	Diritto di voto	Candidatura	Designazione dei candidati	Giorni di votazione
<b>FINLANDIA</b>	Circoscrizione unica nazionale	Sì	D'Hondt	No	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	minimo mensile.  - I partiti politici o un'associazione di elettori (costituita da almeno 2 000 persone) designano i candidati.	Domenica
<b>FRANCIA</b>	Otto circoscrizioni regionali	No	D'Hondt	5%	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	Età: 23 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	- Bilanciamento tra uomini e donne.	Domenica
<b>GERMANIA</b>	Circoscrizione unica nazionale, ma i membri vengono eletti dalle liste regionali ( <b>Länder</b> ) o <b>federali</b> .	No	Sainte-Lagué (conformemente alla modifica della legge del 17 marzo 2008; BGBI. I, pag. 394).	5%	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	- Liste presentate dai partiti politici stabiliti nell'UE. - Per la lista federale: i partiti con meno di 5 rappresentanti nel PE, Bundestag o parlamenti regionali ( <b>Länder</b> ) <b>devono raccogliere 4 000 firme</b> . Per la lista regionale ( <b>Länder</b> ) <b>occorrono 2 000 firme</b> .	Domenica
<b>GRECIA</b>	Circoscrizione unica nazionale	No	Variante Hare	3%	Età: 18	Età: 21	- Liste presentate da coalizioni o partiti politici.	Domenica
<b>IRLANDA</b>	Quattro circoscrizioni regionali	Sì	Singolo voto trasferibile (SVT)	No	Età: 18	Età: 21	- Liste presentate dai partiti politici iscritti. - Per i candidati indipendenti occorrono 60 firme di persone iscritte nelle liste elettorali e appartenenti alla stessa	Venerdì

	Circoscrizioni elettorali	Voto di preferenza	Distribuzione e dei seggi	Soglia	Diritto di voto	Candidatura	Designazione dei candidati	Giorni di votazione
<b>ITALIA</b> (attualmente in fase di revisione)	Cinque circoscrizioni regionali	Sì: i voti possono essere trasferiti da una circoscrizione all'altra.	Hare	No	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali. - I cittadini italiani residenti in altri Stati dell'UE possono votare presso i consolati italiani o per posta. Possono partecipare alle elezioni anche i cittadini italiani che risiedono al di fuori dell'UE, purché rientrino a votare in Italia. - Il voto non è obbligatorio, ma costituisce un "dovere civile".	Età: 25 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	circoscrizione elettorale.  - Per le nomine individuali occorrono 30.000 firme, il 10% delle quali proveniente da ciascuna sottoregione della circoscrizione. - I partiti e i gruppi politici che hanno almeno un seggio nel PE o nel parlamento italiano possono presentare delle liste senza firme.	Sabato/domenica
<b>LETONIA</b>	Circoscrizione unica nazionale	No	Sainte-Laguë	No	Età: 18	Età: 21	- Liste presentate dai partiti politici iscritti. - Cauzione di 1.000 lats (1.450 euro)	Sabato
<b>LITUANIA</b>	Circoscrizione unica nazionale	Sì	Hare-Niemeyer	5%	Età: 18	Età: 21	- Solo i partiti politici possono designare i candidati.	Domenica
<b>LUSSEMBURGO</b>	Circoscrizione unica nazionale	Sì: gli elettori possono esprimere 6 voti.	D'Hondt / HEËnzbach-Bischoff	No	Età: 18 - Cittadini UE residenti da 5 anni. - Il voto è obbligatorio.	Età: 18 - Cittadini UE residenti da 5 anni.	- Per le liste occorrono 250 firme di elettori iscritti o di un eurodeputato o di membri della Camera dei deputati.	Domenica

	Circoscrizioni elettorali	Voto di preferenza	Distribuzione e dei seggi	Soglia	Diritto di voto	Candidatura	Designazione dei candidati	Giorni di votazione
<b>MALTA</b>	Circoscrizione unica nazionale	Sì	STV	No	Età: 18	Età: 18	- Le liste devono essere composte da una maggioranza dei cittadini lussemburghesi.  - Cauzione di 40 sterline maltesi (95 euro), rimborsata se si ottiene il 10% dei voti.	Sabato
<b>PAESI BASSI</b>	Circoscrizione unica nazionale	Sì	D'Hondt	No	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	- I partiti non rappresentati nel PE devono versare una cauzione di 450 euro. - Le liste devono essere accompagnate almeno da 30 firme di elettori.	Giovedì
<b>POLONIA</b>	Tredici circoscrizioni regionali	No	D'Hondt / Hare-Niemeyer	5%	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	Età: 21 - Cittadini UE residenti da 5 anni.	- Le liste devono contenere almeno 5 nomi e 10 000 firme di elettori della relativa circoscrizione.	Domenica
<b>PORTOGALLO</b>	Circoscrizione unica nazionale	No	D'Hondt	No	Età: 18	Età: 18	- Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero di eurodeputati da eleggere, più 3-8 sostituti.	Domenica
<b>REGNO UNITO</b>	Dodici circoscrizioni elettorali	Gran Bretagna: No Irlanda del Nord: Sì	Gran Bretagna: D'Hondt; Irlanda del Nord: STV	No	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali e residenti da 1 anno.	Età: 21 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali e residenti da 1 anno.	- Cauzione di 5 000 sterline (6 750 euro). - Le nomine nelle circoscrizioni devono essere sostenute da 30 elettori.	Giovedì

	Circoscrizioni elettorali	Voto di preferenza	Distribuzione e dei seggi	Soglia	Diritto di voto	Candidatura	Designazione dei candidati	Giorni di votazione
<b>REPUBBLICA CECA</b>	Circoscrizione unica nazionale	Sì: ciascun elettore può esprimere due voti. Per essere eletti occorre ottenere il 5% dei voti espressi a favore del proprio partito politico.	D'Hondt	5%	Età: 18 - Cittadini UE residenti da 45 giorni.	Età: 21 - Cittadini UE residenti da 45 giorni.	- Solo le coalizioni o i partiti politici possono designare i candidati. - Occorre versare un contributo di 15 000 corone (585 euro).	Venerdì e sabato
<b>ROMANIA</b>	Circoscrizione unica nazionale	No	D'Hondt	5%	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	Età: 23 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	- Per le liste sono richieste 200 000 firme; per i candidati indipendenti 100 000 firme.	Domenica
<b>SLOVACCHIA</b>	Circoscrizione unica nazionale	Sì	Droop	5%	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali, residenti e presenti il giorno delle elezioni.	Età: 21 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	- I partiti politici devono versare una cauzione di 50 000 corone (1 510 euro).	Sabato
<b>SLOVENIA</b>	Circoscrizione unica nazionale	Sì	D'Hondt	4%	Età: 18	Età: 18	- Le liste presentate dai partiti devono essere sostenute da quattro membri dell'Assemblea nazionale o da almeno 1 000 elettori. - Per i candidati indipendenti sono richieste 3 000 firme.	Domenica
<b>SPAGNA</b>	Circoscrizione unica	No	D'Hondt	No	Età: 18	Età: 18	- Per le liste presentate dai	Domenica

	Circoscrizioni elettorali	Voto di preferenza	Distribuzione dei seggi	Soglia	Diritto di voto	Candidatura	Designazione dei candidati	Giorni di votazione
	nazionale				- Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	- Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	partiti o dalle coalizioni sono richieste 15 000 firme di elettori o di rappresentanti eletti.	
<b>SVEZIA</b>	Circoscrizione unica nazionale	Si	Sainte-Lague	I partiti devono ottenere il 4%; i candidati devono ottenere il 5% del totale dei voti espressi a favore del loro partito.	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	Età: 18 - Tutti i cittadini aventi diritto di voto possono candidarsi alle elezioni.	- Nessuna condizione	Domenica
<b>UNGHERIA</b>	Circoscrizione unica nazionale	No	D'Hondt	5%	Età: 18 - Cittadini UE iscritti nelle liste elettorali.	Età: 18 - Tutti gli elettori hanno diritto a candidarsi alle elezioni nelle liste di partito.	- Liste presentate dai partiti iscritti nelle liste e <i>corredate di 20 000 firme</i> (un elettore può sostenere solo una lista).	Domenica


Tassi di cambio al febbraio 2008

PE441.236v01-00

36/36

DT\815762IT.doc

IT



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per gli affari costituzionali*

---

**2009/2134(INI)**

5.7.2010

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

su una proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976 (2009/2134(INI))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Andrew Duff

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
ALLEGATO I - Progetto di proposta di decisione del Consiglio che adotta le disposizioni che modificano l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976.....	9
Allegato al progetto di proposta di decisione del Consiglio – Progetto di atto che modifica l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976 (Atto elettorale del 1976).....	10
ALLEGATO II – Versione consolidata dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, e delle successive modifiche.....	24



## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### su una proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976 (2009/2134(INI))

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, come modificata<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 14,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla procedura elettorale del Parlamento, in particolare quella del 15 luglio 1998<sup>2</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sulla composizione del Parlamento europeo<sup>3</sup>,
- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007,
- vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sul progetto di protocollo che modifica il protocollo n. 36 relativo alle misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo fino al termine della legislatura 2009-2014: parere del Parlamento europeo (articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea)<sup>4</sup>,
- visto l'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti gli articoli 9 e 10, l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 48, paragrafi 2, 3 e 4, del trattato sull'Unione europea (trattato UE) e gli articoli 22, 223 e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE),
- visto il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea,
- visti l'articolo 41, l'articolo 48, paragrafo 3, e l'articolo 74 bis del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2010),

considerando quanto segue:

- A. Il Parlamento ha il diritto di avviare la riforma della propria procedura elettorale e di darvi approvazione,
- B. Il Parlamento ha il diritto di avviare una modifica della propria composizione e di darvi approvazione,

---

<sup>1</sup> Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1) come modificata dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

<sup>2</sup> GU C 292 del 21.9.1998, pag. 66.

<sup>3</sup> GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 132.

<sup>4</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0148.

- C. Il Parlamento ha il diritto di avviare una revisione dei trattati,
- D. Il Parlamento è stato eletto direttamente ogni cinque anni a partire dal 1979 e in tutto questo periodo ha visto aumentare i suoi poteri e la sua influenza, in particolare a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona,
- E. Pur in assenza di accordo su una procedura elettorale uniforme, si è assistito in questo periodo a una graduale convergenza dei sistemi elettorali, in particolare con l'adozione universale della rappresentanza proporzionale nel 1999, la creazione ufficiale di partiti politici a livello di UE<sup>1</sup> e l'abolizione del doppio mandato<sup>2</sup>,
- F. Il concetto di cittadinanza dell'Unione europea, formalmente introdotto nell'ordinamento costituzionale dal trattato di Maastricht nel 1993, comprendeva il diritto di partecipare, a determinate condizioni, alle elezioni europee e comunali in Stati membri diversi dal proprio, e la Carta dei diritti fondamentali, che è ormai giuridicamente vincolante in virtù del trattato di Lisbona, ha rafforzato tale diritto come pure altri diritti civili,
- G. Il riconoscimento popolare della funzione democratica del Parlamento resta limitato, i partiti politici a livello europeo sono ancora nelle prime fasi di sviluppo, le campagne elettorali continuano ad essere più nazionali che europee e la copertura mediatica del Parlamento è irregolare,
- H. L'affluenza complessiva alle elezioni del Parlamento è diminuita costantemente, passando dal 63% del 1979 al 43% del 2009,
- I. Si osservano varie differenze fra i sistemi applicati dagli Stati per le elezioni al Parlamento europeo, specialmente per quanto riguarda l'organizzazione delle circoscrizioni e il voto di preferenza, ma anche in relazione alle misure volte ad aumentare la rappresentanza delle donne e delle minoranze etniche,
- J. Il numero di cittadini dell'UE residenti in Stati membri diversi dal proprio che votano alle elezioni del Parlamento europeo è modesto, e il numero di quelli che si candidano è insignificante; i requisiti di residenza per avere diritto al voto variano da uno Stato all'altro, così come varia il termine al di là del quale i cittadini dei diversi Stati membri residenti altrove nell'Unione europea sono privati del diritto di voto nel paese d'origine,
- K. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati, pur godendo di un considerevole potere di discrezionalità nel definire chi può votare alle elezioni del Parlamento europeo, sono comunque tenuti a rispettare i principi generali del diritto dell'Unione e non possono operare discriminazioni nel trattamento di categorie diverse di cittadini dell'UE che si trovano in situazioni identiche<sup>3</sup>; parimenti, se è vero che la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, quest'ultimo deve tener conto anche dello status di

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).

<sup>2</sup> Decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom, articolo 1, punto 7, lettera b).

<sup>3</sup> Causa C-145/04 *Spagna contro Regno Unito* [2006] Racc. I-7917 (concernente Gibilterra) e causa C-300/04 *Eman e Sevinger contro College van burgemeester en wethouders van Den Haag* [2006] Racc. I-8055 (concernente Aruba).

cittadino dell'Unione<sup>1</sup>,

- L. Le attuali proposte della Commissione volte a facilitare la partecipazione elettorale dei cittadini dell'UE residenti in Stati membri diversi dal proprio sono bloccate a livello di Consiglio<sup>2</sup>,
- M. Nei 27 Stati l'età minima per l'esercizio dell'elettorato passivo varia attualmente dai 18 ai 25 anni, e per l'esercizio dell'elettorato attivo dai 16 ai 18 anni. È importante incoraggiare i giovani a partecipare alle elezioni,
- N. Le donne rappresentano attualmente il 35% dei deputati al Parlamento europeo. È opportuno adottare misure per ridurre ulteriormente lo squilibrio di genere in seno al Parlamento, in particolare per quanto concerne taluni Stati,
- O. Restano alcune altre questioni che potrebbero richiedere un riesame con riferimento alle elezioni, tra cui la questione delle soglie minime, il ricorso al voto elettronico, la verifica dei poteri dei deputati europei e la copertura dei seggi vacanti,
- P. Il Parlamento ha invitato il Consiglio ad anticipare a maggio la data delle elezioni in modo da potersi organizzare meglio per accelerare l'elezione del nuovo Presidente della Commissione ed evitare l'inizio delle vacanze estive in vari Stati<sup>3</sup>,
- Q. La redistribuzione dei seggi tra gli Stati deve avvenire in modo regolare così da rispecchiare l'evoluzione demografica delle popolazioni residenti degli Stati e rispettare rigorosamente il principio della proporzionalità degressiva; è forse possibile pervenire a un accordo su una formula matematica apolitica che rispetti i criteri stabiliti nei trattati ed enunciati nell'Atto<sup>4</sup>,
- R. Il Parlamento non dispone di un sistema autonomo per disciplinare i privilegi giuridici e le immunità dei suoi membri; il Consiglio aveva in precedenza accettato di esaminare la richiesta del Parlamento di rivedere il Protocollo del 1965 sui privilegi e sulle immunità una volta entrato in vigore lo statuto dei deputati<sup>5</sup>,
- S. Malgrado il Consiglio avesse a suo tempo deciso di riesaminare regolarmente l'Atto del 1976, l'ultimo riesame formale della procedura elettorale da parte del Parlamento è stato avviato nel lontano 1998<sup>6</sup>,

---

<sup>1</sup> Causa C-135/08, *Rottmann contro Freistaat Bayern*, sentenza del 2 marzo 2010 (GU C 153 del 1.5.2010, pag. 4).

<sup>2</sup> Cfr. la direttiva 93/109/CE, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 3) e la risoluzione del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 193).

<sup>3</sup> Come proposto nella risoluzione del Parlamento del 1° dicembre 2005 sugli orientamenti per l'approvazione della Commissione, GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 137.

<sup>4</sup> Dichiarazione n. 5 allegata all'atto finale della CIG sul trattato di Lisbona.

<sup>5</sup> Dichiarazione del 3 giugno 2005 dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

<sup>6</sup> Secondo la dichiarazione 6151/02 del Consiglio del 22 febbraio 2002, "il Consiglio ritiene che le disposizioni

- T. La procedura elettorale del Parlamento deve confermare la prassi di elezioni libere, eque e a scrutinio segreto, deve assicurare la proporzionalità complessiva della rappresentanza e deve essere duratura e comprensibile,
- U. Il sistema elettorale del Parlamento rappresenta un compromesso tra il principio democratico di uguaglianza ("ogni persona un voto") e il principio del diritto internazionale di uguaglianza tra gli Stati; il trattato UE sancisce il principio dell'uguaglianza dei suoi cittadini vietando allo stesso tempo la discriminazione in base alla nazionalità,
- V. La riforma della procedura elettorale deve rispettare inoltre i principi di sussidiarietà e proporzionalità e non deve cercare di imporre un'uniformità fine a sé stessa,
- W. Il Parlamento si è riproposto in precedenza di esaminare la possibilità di eleggere una parte dei deputati europei su liste transnazionali, ritenendo che ciò contribuirebbe a conferire una vera dimensione europea al dibattito elettorale, in particolare affidando un ruolo centrale ai partiti politici europei,<sup>1</sup>
- X. Il trattato sull'Unione europea dispone: "i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione"<sup>2</sup>,
- Y. Il trattato di Lisbona ha modificato la formulazione relativa alla composizione del Parlamento, che è passata da "rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità"<sup>3</sup> a "rappresentanti dei cittadini dell'Unione"<sup>4</sup>,
- Z. La tenuta di una convenzione è il metodo normale per preparare una conferenza intergovernativa e il modo migliore per far partecipare il Consiglio europeo, la Commissione e i parlamenti nazionali a un dibattito con il Parlamento su questioni che incidono direttamente sulla legittimità democratica dell'Unione,
- AA. Nel contesto della decisione di designare 18 deputati aggiuntivi per l'attuale legislatura, il Parlamento ha deciso di introdurre proposte esaustive di riforma elettorale, insistendo sulla convocazione di una convenzione incaricata della riforma del Parlamento europeo per preparare la necessaria revisione dei trattati<sup>5</sup>,
- AB. Anche dopo il riequilibrio della distribuzione dei seggi in base alla nazionalità con l'aggiunta di 18 deputati, la composizione del Parlamento non rispecchierà il principio della proporzionalità degressiva,
1. decide di riformare la sua procedura elettorale in tempo utile prima delle elezioni del 2014

---

del presente Atto debbano essere riesaminate prima della seconda elezione del Parlamento europeo successiva all'entrata in vigore delle modifiche dell'Atto del 1976 oggetto della presente decisione" – vale a dire prima del 2009.

<sup>1</sup> Da ultimo nella citata risoluzione dell'11 ottobre 2007 (relazione Lamassoure-Severin).

<sup>2</sup> Articolo 10, paragrafo 4, del trattato UE.

<sup>3</sup> Articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea.

<sup>4</sup> Articolo 14, paragrafo 2, del trattato UE.

<sup>5</sup> Paragrafo 6 della sua succitata risoluzione del 6 maggio 2010.

nell'ottica di aumentare la legittimità ed efficacia del Parlamento rafforzando la dimensione democratica europea e riducendo le differenze tra le procedure elettorali degli Stati;

2. propone pertanto di convocare una Convenzione che dovrebbe affrontare fra l'altro i seguenti punti:
  - a) istituzione di circoscrizioni territoriali regionali in tutti gli Stati la cui popolazione supera i 20 milioni;
  - b) le procedure elettorali in tutti gli Stati dovrebbero consentire all'elettore di scegliere di votare o per una lista di partito o per un candidato individuale ("sistema preferenziale di lista semi-aperta"),
  - c) prima di ogni elezione si procede a una redistribuzione dei 751 seggi, ove ciò sia obiettivamente giustificato dai dati autorizzati di Eurostat; la redistribuzione è annunciata almeno 12 mesi prima della fine della legislatura;
  - d) 25 deputati europei supplementari sono eletti a partire da una circoscrizione unica corrispondente all'intero territorio dell'Unione europea; le liste transnazionali sono composte di candidati provenienti da almeno un terzo degli Stati e sono equilibrate per genere; ciascun elettore dispone di un voto per la lista UE in aggiunta al suo voto per la lista nazionale o regionale; il voto per la circoscrizione UE avviene sulla base del sistema preferenziale di lista semi-aperta (dove i voti vanno alla lista di partito o a candidati individuali in seno ad una lista); i seggi sono assegnati con il metodo Sainte-Laguë<sup>1</sup>;
  - e) i candidati possono presentarsi alla stessa elezione sia per la circoscrizione UE che per le circoscrizioni nazionali o regionali; i candidati residenti ufficialmente in più Stati e i candidati aventi doppia cittadinanza e iscritti nelle rispettive liste elettorali possono presentarsi in più liste nazionali o regionali alla stessa elezione;
  - f) è istituita un'autorità elettorale a livello di UE incaricata di disciplinare lo svolgimento e di verificare i risultati dell'elezione basata sulla lista UE; l'autorità elettorale è composta di rappresentanti del Parlamento, della Commissione e degli Stati;
  - g) i giorni di votazione sono limitati al sabato e alla domenica;
  - h) la data delle elezioni è anticipata da giugno a maggio;
  - i) l'età minima per avere diritto al voto alle elezioni del Parlamento europeo è di 16 anni; l'età minima per candidarsi è di 18 anni;
3. accetta il ricorso alle tecniche di votazione elettronica per le elezioni del 2014, a condizione che l'affidabilità di tale modalità di voto sia garantita tanto dal punto di vista

---

<sup>1</sup> Il metodo Sainte-Laguë utilizza i divisori 1, 3, 5, 7 ecc. ed è stato applicato nelle elezioni europee del 2009 in Germania, Lettonia e Svezia. Esso produce un risultato leggermente più proporzionale di quello del metodo D'Hondt.

tecnico quanto da quello legale;

4. esorta gli Stati e i partiti politici a promuovere una migliore rappresentanza delle donne e dei candidati appartenenti a minoranze etniche a livello sia UE che nazionale;
5. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati ad adoperarsi maggiormente per aiutare i cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio a partecipare alle elezioni europee nel paese di residenza; chiede alla Commissione, in questo contesto, di presentare una nuova proposta di revisione della direttiva 93/109/CE del Consiglio, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini;
6. invita gli Stati ad armonizzare le loro norme sulla perdita del diritto di voto alle elezioni legislative nazionali per i loro cittadini che risiedono in altri Stati; incoraggia gli Stati membri che condividono lo stesso punto di vista ad intensificare la cooperazione bilaterale accordando il diritto di voto alle elezioni nazionali su base di reciprocità;
7. ribadisce la richiesta da tempo formulata che il Protocollo del 1965 sui privilegi e sulle immunità venga modificato al fine di stabilire un regime sovranazionale e uniforme per i membri del Parlamento europeo<sup>1</sup>;
8. sottopone tali proposte al Consiglio, in conformità della procedura di revisione ordinaria, in vista della modifica dei trattati e dell'Atto e incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

---

<sup>1</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 sulla modifica del Protocollo sui privilegi e sulle immunità (GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 830), in cui il Parlamento ha confermato la propria intenzione di usare quale base parziale per la revisione proposta lo Statuto dei deputati (decisione del Parlamento europeo del 3 giugno 2003 che adotta lo Statuto dei deputati al Parlamento europeo, GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 115)).

**ALLEGATO I - Progetto di proposta di decisione del Consiglio che adotta le disposizioni che modificano l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976**

IL CONSIGLIO,

visto l'articolo 223 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno dare attuazione alle disposizioni del trattato relative alla procedura elettorale,

HA ADOTTATO le disposizioni allegate alla presente decisione di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La presente decisione e le disposizioni ad essa allegate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri notificano senza indugio al Segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure previste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione delle disposizioni allegate alla presente decisione.

Le modifiche decorrono dal primo giorno del mese successivo all'adozione delle disposizioni della presente decisione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

**Allegato al progetto di proposta di decisione del Consiglio – Progetto di atto che modifica l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976 (Atto elettorale del 1976)<sup>1</sup>**

**Emendamento 1**

**Atto elettorale 1976**

**Articolo 1 – paragrafo 1**

*Atto elettorale 1976*

1. *In ciascuno Stato membro*, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.

*Emendamento*

1. I membri del Parlamento europeo sono eletti *come rappresentanti dei cittadini dell'Unione* a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.

Or. en

**Emendamento 2**

**Atto elettorale 1976**

**Articolo 1 – paragrafo 2**

*Atto elettorale 1976*

2. *Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.*

*Emendamento*

2. *I sistemi a scrutinio di lista adottati sono semi-aperti, per cui gli elettori possono scegliere tra i candidati della lista preferita.*

Or. en

---

<sup>1</sup> Gli emendamenti figuranti nel presente documento si basano su una consolidazione effettuata dal Servizio giuridico del Parlamento europeo sulla base dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5), come modificato dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15), e della decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1). Il consolidamento differisce dalla versione consolidata elaborata dall'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea (CONSLEG. 1976X1008 del 23.9.2002) per quanto attiene a due aspetti: ingloba un trattino all'articolo 6, paragrafo 1 "– membro del Comitato delle regioni" in conformità dell'articolo 5 del trattato di Amsterdam (GU C 340 del 10.11.1997) ed è rinumerato conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom.



### **Emendamento 3**

#### **Atto elettorale 1976 Articolo 2**

*Atto elettorale 1976*

***In funzione delle loro specificità nazionali***, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo ***o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza*** pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.

*Emendamento*

**1.** Gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo ***su base territoriale.***

**2.** ***Gli Stati con una popolazione di almeno venti milioni di persone suddividono la propria zona elettorale in una serie di circoscrizioni regionali.***

**3.** ***La costituzione di circoscrizioni non deve*** pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.

Or. en

### **Emendamento 4**

#### **Atto elettorale 1976 Articolo 2 bis (nuovo)**

*Atto elettorale 1976*

*Emendamento*

***Articolo 2 bis***

**1.** ***Il numero totale di membri eletti ai sensi dell'articolo 2 è pari a 751. La rappresentanza è degressivamente proporzionale, con un minimo di sei deputati per Stato. A nessuno Stato è attribuito un numero di seggi superiore a novantasei.***

**2.** ***Al fine di ripartire i seggi tra gli Stati membri conformemente al principio di proporzionalità degressiva, il rapporto tra la popolazione e il numero di seggi di ciascuno Stato deve variare in relazione alle popolazioni rispettive in modo che***

*ciascun deputato di uno Stato più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato di uno Stato meno popolato e anche, per converso, che nessuno Stato meno popolato abbia più seggi di uno Stato più popolato.*

*3. La ripartizione di tali seggi tra gli Stati membri è rivista durante il mandato di ciascun Parlamento. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento, adotta la decisione che definisce la composizione del nuovo Parlamento. La decisione è presa al più tardi dodici mesi prima del termine del mandato.*

Or. en

## **Emendamento 5**

**Atto elettorale 1976  
Articolo 2 ter (nuovo)**

*Atto elettorale 1976*

*Emendamento*

*Articolo 2 ter*

- 1. Fatti salvi gli articoli 2 e 2 bis, è costituita una circoscrizione elettorale supplementare corrispondente all'intero territorio dell'Unione europea.*
- 2. Il numero di membri eletti ai sensi del presente articolo è di venticinque.*
- 3. E' istituita un'autorità elettorale per gestire e verificare il processo elettorale della circoscrizione dell'Unione europea. L'autorità comprende rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione e di ogni Stato membro.*
- 4. Le liste UE presentate dai partiti politici europei sono ritenute ricevibili solo se:  
(a) composte da candidati residenti in almeno un terzo degli Stati, e  
(b) equilibrate sotto il profilo di genere.*

**5. Ogni elettore dispone di un voto supplementare che può essere attribuito al suo candidato preferito sulla lista UE. I seggi sono assegnati in base al metodo Sainte-Laguë.**

**6. Disposizioni dettagliate per l'elezione della circoscrizione dell'Unione europea, compresa la delega di competenze all'autorità elettorale, sono stabilite nelle misure di applicazione adottate conformemente all'articolo 14.**

Or. en

## **Emendamento 6**

### **Atto elettorale 1976 Articolo 3**

#### *Atto elettorale 1976*

Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5% dei suffragi espressi.

#### *Emendamento*

**1.** Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi ***ripartiti in circoscrizioni nazionali e regionali***. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5 % dei suffragi espressi.

**2.** ***Non è prevista una soglia minima per l'attribuzione dei seggi della circoscrizione dell'Unione europea.***

Or. en

## **Emendamento 7**

### **Atto elettorale 1976 Articolo 4**

#### *Atto elettorale 1976*

***Ciascuno Stato membro può fissare un massimale*** per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale.

#### *Emendamento*

***Gli Stati membri e l'autorità elettorale fissano massimali*** per le spese dei candidati ***e dei partiti*** relative alla

campagna elettorale.

Or. en

### **Emendamento 8**

**Atto elettorale 1976**

**Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2**

*Atto elettorale 1976*

Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione *dell'articolo 10, paragrafo 2*, secondo comma.

*Emendamento*

Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione *dell'articolo 11, paragrafo 2*, secondo comma.

Or. en

### **Emendamento 9**

**Atto elettorale 1976**

**Articolo 6**

*Atto elettorale 1976*

*1. I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.*

*2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.*

*Emendamento*

I membri del Parlamento europeo *hanno i diritti e i doveri previsti dallo statuto dei deputati e dal* protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Or. en

### **Emendamento 10**

**Atto elettorale 1976**

**Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 1 bis (nuovo)**

PE440.210v02-00

14/28

PR\823509IT.doc

*Atto elettorale 1976*

*Emendamento*

*– membro di un parlamento nazionale o regionale,*

Or. en

**Emendamento 11**

**Atto elettorale 1976**  
**Articolo 7 – paragrafo 2**

*Atto elettorale 1976*

*Emendamento*

*2. A partire dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.*

*soppresso*

*In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:*

*– i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni successive del Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo,*

*– i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo.*

Or. en

## **Emendamento 12**

### **Atto elettorale 1976 Articolo 7 – paragrafo 4**

*Atto elettorale 1976*

4. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, sono applicabili i **paragrafi 1, 2 e 3**, sono sostituiti conformemente all'articolo 13.

*Emendamento*

4. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, sono applicabili i **paragrafi 1 o 3**, sono sostituiti conformemente all'articolo 13.

Or. en

## **Emendamento 13**

### **Atto elettorale 1976 Articolo 9 bis (nuovo)**

*Atto elettorale 1976*

*Emendamento*

*Articolo 9 bis*

***Possono votare per il Parlamento europeo i cittadini che hanno compiuto 16 anni.***

***Possono candidarsi alle elezioni al Parlamento europeo i cittadini che hanno compiuto 18 anni.***

Or. en

## **Emendamento 14**

### **Atto elettorale 1976 Articolo 9 ter (nuovo)**

*Atto elettorale 1976*

*Emendamento*

*Articolo 9 ter*

***I candidati possono figurare sulla lista UE e su una lista in uno o più Stati membri in occasione della stessa elezione.***

### Emendamento 15

#### Atto elettorale 1976 Articolo 10 – paragrafo 1

##### *Atto elettorale 1976*

1. L'elezione *per il* Parlamento europeo *ha luogo alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.*

##### *Emendamento*

1. *I giorni di votazione per l'elezione al Parlamento europeo sono un sabato e una domenica del mese di maggio.*

### Emendamento 16

#### Atto elettorale 1976 Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

##### *Atto elettorale 1976*

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni *nella Comunità* nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, *previa consultazione* del Parlamento *europeo*, fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente.

##### *Emendamento*

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni *nell'Unione* nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, *previa approvazione* del Parlamento, fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente.

## **Emendamento 17**

### **Atto elettorale 1976 Articolo 12**

#### *Atto elettorale 1976*

Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento *europeo*. ***A tal fine, esso prende atto*** dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, ***e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.***

#### *Emendamento*

Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento ***sulla base*** dei risultati proclamati ufficialmente ***dall'autorità elettorale di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 3, e*** dagli Stati membri.

Or. en

## **Emendamento 18**

### **Atto elettorale 1976 Articolo 13**

#### *Atto elettorale 1976*

- 1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.***
- 2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 5, per la restante durata di detto periodo.***
- 3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.***
- 4. Quando un seggio si rende vacante per***

#### *Emendamento*

Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.



*dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato.*

Or. en

## **Emendamento 19**

**Atto elettorale 1976  
Articolo 13 bis (nuovo)**

*Atto elettorale 1976*

*Emendamento*

### *Articolo 13 bis*

*1. Per quanto riguarda i membri eletti negli Stati membri e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 5 per la restante durata di detto periodo.*

*2. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo eletto in tale Stato membro, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.*

*3. Quando il seggio di un membro eletto negli Stati membri si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato.*

Or. en

*(L'emendamento riprende in parte il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 dell'Atto elettorale del 1976. Vedasi emendamento all'articolo 13)*

## **Emendamento 20**

**Atto elettorale 1976  
Articolo 13 ter (nuovo)**

*Atto elettorale 1976*

*Emendamento*

### *Articolo 13 ter*

*1. Per quanto riguarda i membri eletti nella circoscrizione dell'Unione europea e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, l'autorità elettorale di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 3, adotta le opportune misure per coprire i seggi resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 5 per la restante durata di detto periodo.*

*2. Quando la legislazione dell'Unione europea stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo eletto sulla lista UE, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. L'autorità elettorale ne informa il Parlamento europeo.*

*3. Quando un seggio della lista UE si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio l'autorità elettorale.*

Or. en

## **Emendamento 21**

**Atto elettorale 1976  
Articolo 13 quater (nuovo)**

*Atto elettorale 1976*

*Emendamento*

### *Articolo 13 quater*

*Il Parlamento europeo decide sulle contestazioni che potrebbero essere*

*eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto e che riguardano il diritto dell'Unione.*

Or. en

## **Emendamento 22**

**Atto elettorale 1976**  
**Articolo 14**

*Atto elettorale 1976*

*Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con il Parlamento europeo nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo.*

*Emendamento*

*Le misure di applicazione del presente atto sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione nonché previa approvazione del Parlamento.*

Or. en

## **Emendamento 23**

**Atto elettorale 1976**  
**Articolo 15 – paragrafo 2**

*Atto elettorale 1976*

*Gli allegati I e II formano parte integrante del presente atto.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

## **Emendamento 24**

**Atto elettorale 1976**  
**Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

PR\823509IT.doc

21/28

PE440.210v02-00

*Atto elettorale 1976*

*Emendamento*

*In virtù dei trattati di adesione fanno altresì fede le versioni del presente atto nelle lingue bulgara, ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese.*

Or. en

**Emendamento 25**

**Atto elettorale 1976  
ALLEGATO I**

*Atto elettorale 1976*

*Emendamento*

**ALLEGATO I**

*soppresso*

*Il Regno Unito applicherà le disposizioni del presente atto soltanto nei confronti del Regno Unito.*

Or. en

**Emendamento 26**

**Atto elettorale 1976  
ALLEGATO II**

*Atto elettorale 1976*

*Emendamento*

**ALLEGATO II**

*soppresso*

***Dichiarazione ad articolo 14***

*Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione, si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.



**ALLEGATO II – Versione consolidata dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, e delle successive modifiche**

**ATTO<sup>1</sup>**

**relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto**

*Articolo 1*

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.
2. Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.
3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.

*Articolo 2*

In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.

*Articolo 3*

Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5 % dei suffragi espressi.

*Articolo 4*

Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale.

*Articolo 5*

1. Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

---

<sup>1</sup> NB: Il presente documento è una consolidazione effettuata dal Servizio giuridico del Parlamento europeo sulla base dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5), come modificato dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15), e della decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1). Il consolidamento differisce dalla versione consolidata elaborata dall'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea (CONSLEG. 1976X1008 del 23.9.2002) per quanto attiene a due aspetti: ingloba un trattino all'articolo 6, paragrafo 1 "– membro del Comitato delle regioni" in conformità dell'articolo 5 del trattato di Amsterdam (GU C 340 del 10.11.1997) ed è rinumerato conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom.

Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma.

2. Il mandato di ogni membro del Parlamento europeo inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 1.

#### *Articolo 6*

1. I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

#### *Articolo 7*

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

- membro del governo di uno Stato membro;
- membro della Commissione delle Comunità europee;
- giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado;
- membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- mediatore delle Comunità europee;
- membro del Comitato economico e sociale della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- membro del Comitato delle regioni;
- membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

2. A partire dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.

In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:

- i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni successive del Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo,
  - i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo.
3. Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 8.
4. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti conformemente all'articolo 13.

#### *Articolo 8*

Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri, non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

#### *Articolo 9*

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.

#### *Articolo 10*

1. L'elezione per il Parlamento europeo ha luogo alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.
2. Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.

#### *Articolo 11*

1. Il periodo elettorale è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 5.



Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa, almeno un anno<sup>1</sup> prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente.

3. Fatti salvi l'articolo 196 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale.

4. Il Parlamento europeo uscente decade al momento della prima sessione del nuovo Parlamento europeo.

#### *Articolo 12*

Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento europeo. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

#### *Articolo 13*

1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 5, per la restante durata di detto periodo.

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.

4. Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato.

#### *Articolo 14*

Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con il Parlamento europeo nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo.

---

<sup>1</sup> Nelle versioni inglese e spagnola della decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom pubblicate nella Gazzetta ufficiale il periodo indicato è di un mese.

### *Articolo 15*

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gli allegati I e II formano parte integrante del presente atto.

### *Articolo 16*

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-sechundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenzeventig.

### ALLEGATO I

Il Regno Unito applicherà le disposizioni del presente atto soltanto nei confronti del Regno Unito.

### ALLEGATO II

#### Dichiarazione ad articolo 14


Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione, si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.

## **INIZIATIVA DEI CITTADINI**





PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per gli affari costituzionali*

---

22.6.2010

## **DOCUMENTO DI LAVORO**

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
riguardante l'iniziativa dei cittadini

Commissione per gli affari costituzionali

Relatori: Zita Gurmai e Alain Lamassoure

DT\821462IT.doc

PE443.095v01-00

**IT**

*Unité nella diversité*

69

**IT**

L'iniziativa dei cittadini europei (ICE) aggiungerà una nuova dimensione al sistema democratico europeo in quanto introduce il diritto, per un milione di cittadini, di rivolgersi alla Commissione affinché presenti determinate proposte legislative nei settori di propria competenza.

Si tratta di uno strumento di democrazia diretta volto ad attribuire ai cittadini lo stesso diritto di iniziativa di cui già godono il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo.

In ogni caso la Commissione non perderà il proprio monopolio sull'iniziativa legislativa: le ICE, anche se accolte, costituiscono solo un invito a presentare una determinata proposta rivolto alla Commissione, ma la decisione in proposito spetta unicamente a quest'ultima.

Altra finalità dell'ICE è quella di vivacizzare il dibattito a livello europeo, di "creare connessioni" tra le istituzioni europee e i cittadini al fine di adottare normative che rispondano alle esigenze e alle aspettative dei cittadini stessi nel contesto delle competenze dell'Unione e dei poteri della Commissione.

Poiché il diritto di iniziativa dei cittadini rappresenta uno strumento nuovo e dalle grandi potenzialità, occorre prestare attenzione agli obblighi e ai requisiti che esso implica per gli organizzatori in termini di responsabilità.

Il presente documento di lavoro è finalizzato a presentare, a questo punto della procedura, il punto di vista dei relatori e a dare suggerimenti in vista dell'avvio di un dibattito sull'argomento e dell'elaborazione delle soluzioni più adatte a far sì che l'ICE sia un successo, uno strumento di facile applicazione e accessibile, evitando frustrazioni e delusioni. Sono di seguito illustrate passo a passo le principali caratteristiche delle varie fasi della procedura.

## **I. Iniziative preliminari degli organizzatori**

1. Innanzitutto, possono organizzare un'ICE o esprimere il proprio sostegno alla stessa solo i cittadini dell'Unione che godono del diritto di voto alle elezioni europee.

2. Sarebbe opportuno attribuire la facoltà di organizzare un'iniziativa dei cittadini unicamente alle persone fisiche in modo da salvaguardare l'essenza stessa del processo che deve pertanto rimanere uno strumento per i cittadini. Le persone giuridiche avrebbero comunque la facoltà di sostenere gli organizzatori con contributi finanziari, logistici o di altro genere purché la natura e i costi del sostegno offerto siano definiti, resi noti e risultino trasparenti.

3. Al fine di rendere il processo quanto più possibile "europeo" fin dall'inizio e di animare ulteriormente il dibattito, gli organizzatori dovrebbero riunirsi in un "comitato dei cittadini" composto da un minimo di sette persone provenienti da almeno un quarto degli Stati membri. In questo modo si garantirebbe la presentazione di iniziative esclusivamente su tematiche di interesse europeo e si semplificherebbe il successivo processo di raccolta delle firme in quanto sarebbero già presenti i rappresentanti di un quarto degli Stati membri. Pertanto, anche se a prima vista tale procedimento può sembrare un vincolo, in realtà è funzionale al buon proseguimento della procedura.

4. La traduzione del testo dell'ICE nelle lingue ufficiali dell'UE di volta in volta scelte dovrebbe essere di competenza degli organizzatori, anche se la Commissione potrebbe comunque rendersi disponibile a effettuare, su richiesta, un controllo dei testi tradotti.

5. Vi sono inoltre altre opzioni da valutare e i relatori sarebbero lieti di ricevere commenti o suggerimenti sulle questioni di seguito illustrate.

5.1. Avrebbe senso chiedere agli organizzatori di fare riferimento a un certo numero di

rappresentanti direttamente eletti che approvino l'iniziativa? In caso affermativo, quante dovrebbero essere le firme dei rappresentanti in questione? E questi ultimi dovrebbero provenire da almeno un quarto degli Stati membri, oppure in questo modo si introdurrebbe nel processo un indesiderato elemento di democrazia rappresentativa?

5.2. È opportuno richiedere agli organizzatori il versamento di un deposito, da restituire, ovviamente, in caso di successo dell'iniziativa?

## **II. Registrazione di un'ICE**

6. Innanzitutto gli organizzatori dovrebbero designare un rappresentante che funga da interlocutore per le istituzioni europee durante l'intero svolgimento della procedura.

7. È auspicabile, nell'interesse degli organizzatori e dei cittadini, creare le condizioni perché le iniziative presentate abbiano concrete possibilità di essere accolte; in questo modo si eviterebbero perdite di tempo e di risorse per iniziative destinate a essere dichiarate inammissibili. Gli organizzatori dovrebbero sempre specificare la base giuridica di riferimento. In questo modo, oltretutto, si promuoverebbe il dibattito in quanto gli organizzatori sarebbero costretti a riflettere su quelli che sono gli ambiti di intervento dell'UE (e quelli che invece non lo sono). In caso di indicazione errata della base giuridica, o comunque laddove ne esistesse una più appropriata, l'organismo responsabile della verifica dell'ammissibilità potrebbe correggere l'informazione in modo che l'ICE possa essere registrata e che quindi la procedura vada avanti. Di conseguenza, se da un lato un simile obbligo non costituirebbe un ostacolo rilevante per le iniziative valide, dall'altro consentirebbe di bloccare quelle che non hanno nulla a che vedere con le competenze dell'Unione europea.

8. Gli organizzatori dovrebbero avere l'obbligo di fornire informazioni dettagliate, in ogni fase della procedura, circa i vari tipi di sostegno che ricevono da persone fisiche e/o giuridiche in modo che i cittadini sappiano chi appoggia le iniziative cui decidono di aderire. La trasparenza sarà la chiave del successo dell'ICE.

## **III. Verifica dell'ammissibilità**

9. Potrebbe essere opportuno procedere a una prima verifica dell'ammissibilità, basata su criteri giuridici, già dopo la raccolta delle prime 5 000 firme. Si tratta di una cifra simbolica che garantisce l'esistenza di un effettivo sostegno da parte del pubblico e nel contempo evita un carico di lavoro eccessivo per la Commissione senza comportare un eccessivo dispendio di risorse da parte degli organizzatori. Quella illustrata è comunque solo una proposta e la verifica dell'ammissibilità potrebbe avvenire anche subito dopo la registrazione. In ogni caso i relatori sono contrari all'idea di effettuare la verifica in questione una volta raccolte 100 000 o 300 000 firme, in quanto tale ipotesi comporta il rischio di una giustificata frustrazione degli organizzatori.

10. Al fine di evitare che la Commissione sia accusata di decidere in merito all'ammissibilità di un'ICE sulla base di criteri politici anziché giuridici - anche alla luce del fatto che simili accuse minerebbero la credibilità dello strumento in oggetto e metterebbero in discussione l'intero processo - potrebbe essere opportuno non affidare alla sola Commissione il compito di adottare tale decisione in prima istanza. In questo modo la Commissione eviterebbe non solo il duplice ruolo di giudice e giuria ma anche un sovraccarico di lavoro.

11. Una soluzione potrebbe essere quella di nominare un "gruppo di saggi" ad hoc formato da esperti, studiosi e/o giuristi in modo da garantirne il più possibile l'imparzialità. Le tre istituzioni avrebbero la facoltà di nominare nove membri di tale gruppo: tre la Commissione,

tre il Consiglio e tre il PE; esse sono infatti responsabili, in ultima istanza, dell'approvazione delle eventuali proposte legislative che dovranno poi essere attuate, ove tradotte in atto normativo, dagli Stati membri. Tra i membri dovrebbero figurare anche un rappresentante della Commissione (il commissario responsabile degli Affari istituzionali o chi ne fa le veci) e, magari, un rappresentante della Presidenza di turno del Consiglio e dieci/dodici eurodeputati. La presidenza del gruppo potrebbe essere affidata al rappresentante della Commissione.

12. La decisione si basa sui seguenti criteri:

- base giuridica;
- rispetto dei valori dell'UE (in particolare dell'articolo 2 del TFUE e della Carta dei diritti fondamentali);
- un controllo preliminare della sussidiarietà (seguito da una verifica più approfondita non appena sia stato raccolto un milione di firme).

Ovviamente esiste la possibilità di respingere le ICE "abusive", ma da questo punto di vista la formulazione della proposta della Commissione deve essere migliorata.

13. In questo modo l'ICE supererebbe un primo esame globale, che però non sempre è sinonimo di approvazione definitiva né comporta automaticamente la presentazione di una proposta legislativa ogniqualvolta un'ICE è sostenuta da un milione di firmatari. Si tratta di un aspetto che deve risultare assolutamente chiaro per gli organizzatori.

14. Successivamente si possono presentare due possibilità:

14.1. L'ICE è dichiarata ammissibile, viene registrata ufficialmente e pubblicata su un apposito sito Internet che la Commissione metterà a disposizione.

14.2. L'ICE è dichiarata non ammissibile e gli organizzatori hanno la possibilità di presentare ricorso alla Commissione che avrà la facoltà di convalidare o annullare la decisione del gruppo ad hoc. In caso di convalida da parte della Commissione, gli organizzatori potranno impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia così come previsto dai trattati.

#### **IV. Raccolta delle firme**

15. Può essere realizzata sia su carta che per via elettronica; tuttavia la decisione sulle modalità concrete dovrebbe essere lasciata agli Stati membri.

16. Per quanto riguarda i dati personali da richiedere ai firmatari occorre trovare un equilibrio soddisfacente tra quelli indispensabili ai fini delle verifiche e quelli che invece potrebbero disincentivare la sottoscrizione delle iniziative. Sarà altresì necessario prestare particolare attenzione alle questioni relative alla protezione dei dati.

17. Per quanto riguarda la questione della residenza o cittadinanza dei firmatari, i relatori sarebbero lieti di ricevere maggiori informazioni dagli Stati membri in merito alle condizioni di accettazione che intendono applicare in modo da poter elaborare una formulazione più chiara di quella contenuta nella proposta della Commissione.

18. La raccolta delle firme per via elettronica potrebbe avvenire attraverso appositi siti studiati dagli organizzatori ma certificati e monitorati dalle autorità competenti dello Stato membro di riferimento. Sarebbe auspicabile lo sviluppo, da parte della Commissione, di un programma informatico comune da mettere a disposizione degli organizzatori; questi ultimi avranno poi la facoltà di decidere se avvalersene o meno.



19. Per il periodo di raccolta si potrebbe ipotizzare una durata di dodici mesi, che appare adeguata in quanto, se da un lato la raccolta delle firme non si presenta come un'operazione facile o veloce, dall'altro non può nemmeno essere ulteriormente diluita nel tempo perché in tal caso si rischierebbe una perdita di slancio. Infatti i cittadini perderebbero interesse se la procedura fosse troppo lunga e l'ICE non sarebbe più d'attualità.

#### **V. Dopo la raccolta di un milione di firme**

20. La verifica delle firme rimane di competenza degli Stati membri e deve essere effettuata entro un termine di tre mesi. Da questo punto di vista il sistema più efficace sembra essere quello dei controlli a campione.

21. Successivamente la Commissione avvierà un processo suddiviso in due fasi comprendente anche un'audizione degli organizzatori e consistente in:

- una decisione sugli aspetti giuridici dell'ICE entro due mesi e

- una decisione politica sul seguito da dare, o non dare, all'iniziativa stessa. La Commissione dovrebbe trasmettere le proprie conclusioni agli organizzatori e fornire le relative motivazioni in una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web dedicato all'ICE. Anche in questo caso il termine dovrebbe essere di due mesi.

22. Esistono proposte che prevedono l'approvazione automatica di una risoluzione del Parlamento europeo ogniqualvolta un'ICE è sostenuta da un milione di firmatari.

#### **VI. Decisione finale e diversi tipi di seguito che si possono dare a un'ICE**

23. Si tratta di un aspetto della massima importanza in quanto è proprio in esso che risiede la differenza tra le petizioni e le ICE. Se manca la chiarezza in questa fase i cittadini europei potrebbero essere meno incentivati a utilizzare lo strumento in esame.

##### **VI.I. Decisione di presentare una proposta da parte della Commissione**

24. La proposta dovrebbe essere formulata entro un termine prestabilito che potrebbe essere lo stesso per tutte le ICE oppure essere oggetto di una decisione caso per caso.

##### **VI.II. Decisione di non presentare alcuna proposta da parte della Commissione**

25. Al fine di evitare delusioni e di dare ai cittadini la certezza di non essere stati ignorati è importante che nel regolamento siano previste procedure alternative. Le opzioni disponibili sono diverse.

25.1. Innanzitutto la Commissione potrebbe conservare la facoltà di presentare una proposta anche su un'ICE che, pur non avendo ottenuto il sostegno necessario, solleva una questione di sicuro interesse.

25.2. Anche il Consiglio e il PE potrebbero prendere spunto da un'ICE che non ha avuto esito positivo per esercitare il proprio diritto di iniziativa. In particolare il Parlamento europeo potrebbe tenere audizioni con gli organizzatori (su richiesta delle commissioni o dei gruppi politici) e approvare una risoluzione.

25.3. Ove ricorrano le condizioni previste dal regolamento del PE, gli organizzatori avranno la facoltà di convertire l'ICE in una petizione al Parlamento europeo.

25.4. La decisione della Commissione è impugnabile dinanzi la Corte di giustizia.

## VII. Altre disposizioni

26. Potrebbe essere importante precisare che non è possibile lanciare un'ICE volta ad annullare un atto normativo adottato di recente.
27. Per quanto concerne il ruolo del Parlamento europeo, i relatori sono aperti a qualunque suggerimento sui suoi diritti/doveri e sulla necessità di formalizzarli.
28. Non appare probabile l'attribuzione ai parlamenti nazionali di un ruolo formale; tuttavia essi potrebbero comunque fornire sostegno e visibilità alle ICE di loro scelta.
29. Occorre altresì riflettere ulteriormente sul ruolo che il CESE e il CdR potrebbero svolgere nell'ambito in questione.
30. Come per qualunque altra procedura europea gli organizzatori avranno la facoltà di rivolgersi al Mediatore per i casi di cattiva amministrazione.
31. I ruoli svolti rispettivamente dalla Corte di giustizia e dal Mediatore potrebbero essere illustrati nei considerando, dal momento che non si discostano da quelli assunti per tutte le altre procedure; in ogni caso la citazione di tali ruoli potrebbe agevolare la comprensione del regolamento e renderlo, quindi, più accessibile.
32. I relatori ritengono che, al fine di agevolare il più possibile l'applicazione della procedura, sia opportuno elaborare un "Manuale d'istruzioni dell'ICE".
33. Anche per quanto concerne i tempi per l'entrata in vigore del regolamento è necessario un confronto in quanto alcuni Stati membri dovranno adottare apposite misure, sul piano pratico e su quello giuridico, per rendere possibile l'utilizzo dello strumento in questione. Forse, invece di lanciarsi nella procedura, sarebbe più ragionevole aspettare che in tutti gli Stati sussistano le necessarie condizioni. In ogni caso, già in questa fase gli Stati membri possono iniziare a preparare l'attuazione del regolamento.
34. Trattandosi di uno strumento nuovo, sul piano continentale, è sicuramente necessario inserire una clausola di revisione. La revisione potrebbe avvenire una volta raggiunto un certo numero di ICE con esito positivo oppure dopo cinque anni, a seconda di quale dei due criteri viene soddisfatto per primo.
35. Per quanto riguarda la procedura legislativa in sé, i relatori, al pari dei relatori designati della commissione PETI, auspicano l'organizzazione di colloqui esplorativi con il Consiglio fin dalle prime fasi in modo da raggiungere una posizione comune quanto prima, concludere la procedura in prima lettura e andare quindi incontro alle aspettative dei cittadini.



**CONSIGLIO  
L'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 giugno 2010 (23.06)  
(OR. en)**

**10626/2/10  
REV 2**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0074 (COD)**

---

**POLGEN 87  
CODEC 519  
INST 190**

### **RISULTATI DEI LAVORI**

---

del: Consiglio "Affari generali"  
in data: 14 giugno 2010

---

n. prop. Com.: COM(2010) 119 definitivo - 2010/0074 (COD)

---

Oggetto: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini  
- Orientamento generale

---

1. Nella sessione del 14 giugno 2010 il Consiglio "Affari generali" ha approvato un orientamento generale, in attesa del parere del Parlamento europeo, sul progetto di regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini.
2. Il testo del progetto del regolamento risultante dai lavori del Consiglio è riportato in allegato. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **GRASSETTO** **SOTTOLINEATO** per le aggiunte e con [...] per le parti soppresse.
3. La Francia, la Repubblica ceca, l'Italia, il Regno Unito e la Lituania hanno formulato una dichiarazione da iscrivere a verbale del Consiglio.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****riguardante l'iniziativa dei cittadini**

IL PARLAMENTO EUROPEO E L CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, primo comma,  
vista la proposta della Commissione europea,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,  
visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,  
dopo aver consultato il garante europeo della protezione dei dati<sup>3</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sull'Unione europea rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ancor più il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo tra l'altro che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che almeno un milione di cittadini, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.
- (2) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le disposizioni relative alle procedure e condizioni necessarie per una simile iniziativa dei cittadini.
- (3) Tali procedure e condizioni devono essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini.
- (4) Tali procedure e condizioni devono inoltre assicurare che i cittadini dell'Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, indipendentemente dallo Stato membro al quale appartengono.

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

<sup>2</sup> GU C del , pag. .

<sup>3</sup> GU C del , pag. .

- (5) È necessario stabilire il numero minimo di Stati membri cui appartengono i cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, si deve stabilire questo numero a un terzo degli Stati membri.
- (6) Ai medesimi fini è anche opportuno stabilire il numero minimo di cittadini firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Per assicurare che i cittadini dell'Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, tali numeri minimi devono essere degressivamente proporzionali, **conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del trattato UE relativo al numero di membri del Parlamento per Stato membro. [...] [...] [...]**.

**Per il calcolo del numero minimo di firmatari in ciascuno Stato membro occorre moltiplicare per 750 il numero di membri del Parlamento europeo per ciascuno Stato membro previsto nel progetto di decisione del Consiglio europeo sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, sui cui aveva dato il suo accordo politico il Parlamento europeo l'11 ottobre 2007, e il Consiglio europeo con un emendamento nel corso della conferenza intergovernativa del 2007<sup>4</sup>**

**A fini di chiarezza, occorre fissare il numero minimo per ciascuno Stato membro in un allegato del presente regolamento. La Commissione deve avere facoltà di modificare tale allegato per rispecchiare i numeri figuranti in eventuali decisioni future del Consiglio europeo sulla composizione del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma del trattato UE.**

- (7) È opportuno fissare un'età minima per poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. Tale età minima deve corrispondere all'età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.
- (8) Per assicurare la coerenza e trasparenza nelle proposte d'iniziativa dei cittadini, deve essere obbligatorio registrare tali iniziative in un sito web messo a disposizione dalla Commissione prima di raccogliere le necessarie dichiarazioni di sostegno dei cittadini; non si devono registrare proposte abusive o non serie e la Commissione è tenuta a rifiutare la registrazione di proposte manifestamente contrarie ai valori dell'Unione **o che manifestamente non rientrano nel campo d'applicazione dei trattati**. Nelle questioni relative alla registrazione, la Commissione deve attenersi ai principi della buona amministrazione.
- (9) L'organizzatore di un'iniziativa dei cittadini deve essere responsabile della raccolta delle necessarie dichiarazioni di sostegno dei cittadini.

**(9 bis) È opportuno che nell'allegato al presente regolamento figuri il modulo di dichiarazione di sostegno in cui si specificano i dati richiesti per la verifica a cura degli Stati membri. La Commissione deve avere facoltà di modificare l'allegato ai sensi dell'articolo 290 del trattato, tenendo conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.**

---

<sup>4</sup> Dichiarazioni 4 e 5 allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona.

- (10) È opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno siano raccolte su carta ma anche per via elettronica. Nei sistemi di raccolta elettronica devono essere incorporati adeguati dispositivi per assicurare, tra l'altro, l'identificazione della persona e la sicurezza nell'archiviazione dei dati. A tale scopo, si dovrà chiedere alla Commissione di stabilire particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica.
- (11) È opportuno che gli Stati membri accertino la rispondenza di sistemi di raccolta elettronica alle norme del presente regolamento **prima della raccolta delle dichiarazioni di sostegno.**

**11 bis) La Commissione è incoraggiata a promuovere lo sviluppo di un software con codice sorgente aperto che presenti le caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per soddisfare le disposizioni del presente regolamento in ordine ai sistemi di raccolta per via elettronica.**

- (12) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché le proposte d'iniziativa dei cittadini restino pertinenti e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta di dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione europea, il suddetto termine non deve essere superiore a 12 mesi con decorrenza dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa.
- (13) È opportuno che la Commissione decida riguardo all'ammissibilità delle proposte d'iniziativa a uno stadio sufficientemente precoce. L'organizzatore dovrà quindi chiedere tale decisione dopo aver raccolto per la proposta d'iniziativa [...] **100.000** dichiarazioni di sostegno di firmatari cittadini di almeno tre Stati membri.
- (14) Entro due mesi dopo aver ricevuto la richiesta dell'organizzatore, la Commissione deve adottare una decisione sulla sua ammissibilità. Una proposta d'iniziativa dei cittadini va considerata ammissibile se rientra nell'ambito delle attribuzioni della Commissione e riguarda un tema per il quale, ai fini dell'attuazione dei trattati, può essere adottato un atto legislativo dell'Unione.
- (15) È opportuno che, quando un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno di cittadini, [...] ogni Stato membro sia responsabile della verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri cittadini. Data l'esigenza di limitare l'onere amministrativo degli Stati membri, entro un termine di tre mesi questi devono effettuare tali verifiche mediante adeguati controlli, **eventualmente mediante campionamento casuale**, e rilasciare un documento attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che siano state ricevute.
- (16) Prima di presentare alla Commissione un'iniziativa dei cittadini, gli organizzatori devono assicurare che siano rispettate tutte le pertinenti condizioni stabilite nel presente regolamento.
- (17) Entro un termine di quattro mesi la Commissione deve esaminare l'iniziativa dei cittadini e presentare le proprie conclusioni e le azioni che intende intraprendere in risposta ad essa.

- (18) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano integralmente le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>5</sup>. A questo riguardo, è opportuno chiarire che l'organizzatore di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti degli Stati membri sono i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della direttiva 95/46/CE e si deve precisare il periodo massimo di conservazione dei dati personali raccolti ai fini di un'iniziativa dei cittadini. Nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati, gli organizzatori devono prendere tutti i provvedimenti adeguati per ottemperare agli obblighi imposti dalla direttiva 95/46/CE, in particolare quelli riguardanti la legittimità del trattamento, la sicurezza delle operazioni di trattamento e l'informazione delle persone interessate, che gli organizzatori dovranno mettere al corrente del loro diritto di accedere ai propri dati personali e di apportarvi eventuali rettifiche o cancellazioni.
- (19) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano integralmente le disposizioni del capo III sui ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni della direttiva 95/46/CE. [...] Gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini dovranno rispondere [...] **dei danni da essi arrecati, in conformità del diritto applicabile. Gli Stati membri devono inoltre assicurare che gli organizzatori incorrano nelle appropriate sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento** [...].
- (20) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applica integralmente il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>6</sup>.
- (21) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di modificare gli allegati del presente regolamento. **È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.**
- (22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>7</sup>.
- (23) La Commissione deve presentare una relazione sull'applicazione del presente regolamento [...] **tre anni dopo la data di applicazione** [...]
- (24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano,

---

<sup>5</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>6</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>7</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le procedure e condizioni relative a un'iniziativa dei cittadini, prevista all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### *Articolo 2*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa avente ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un terzo degli Stati membri, che viene sottoposta alla Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati;
2. "firmatari" sono i cittadini dell'Unione che hanno dichiarato il proprio sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini, compilando la dichiarazione di sostegno per tale iniziativa;
3. "organizzatore" è la persona fisica o giuridica responsabile della preparazione di un'iniziativa dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione.

### *Articolo 3*

#### **Disposizioni riguardanti l'organizzatore ed i firmatari**

1. Se l'organizzatore è una persona fisica, deve essere cittadino dell'Unione e aver raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni europee.

Se l'organizzatore è una persona giuridica o un'organizzazione, deve aver sede in uno Stato membro. Nelle organizzazioni che non sono persone giuridiche a norma del diritto nazionale applicabile devono esservi referenti **che soddisfano le stesse disposizioni delle persone giuridiche di cui al primo comma e che sono** abilitati ad assumere obblighi giuridici e la relativa responsabilità in nome di tali organizzazioni.

**La Commissione può chiedere all'organizzatore di fornire la prova del rispetto delle suddette disposizioni.**

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a un'iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell'Unione e avere l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni europee.



#### *Articolo 4*

### **Registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini**

1. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno di firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini, l'organizzatore ne chiede la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II, riguardanti in particolare l'oggetto, gli obiettivi e le fonti di finanziamento e di sostegno di tale iniziativa dei cittadini.

Le suddette informazioni vengono inserite, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, in un registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla Commissione (nel seguito "il registro"). **Dopo la registrazione l'organizzatore può inserire nel registro la proposta d'iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell'Unione.**

2. Tranne nei casi previsti ai paragrafi 3 e 4, la Commissione registra la proposta d'iniziativa attribuendole un numero individuale di registrazione e ne invia conferma all'organizzatore.
3. Non vengono registrate le proposte d'iniziativa dei cittadini che ragionevolmente possano esser ritenute inopportune in quanto abusive o non serie.
4. La Commissione rifiuta la registrazione di proposte d'iniziativa dei cittadini che siano manifestamente contrarie ai valori dell'Unione **di cui all'articolo 2 del TUE, o che manifestamente non rientrino nel campo d'applicazione dei trattati.**
5. Una volta registrata, una proposta d'iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro.

#### *Articolo 5*

### **Procedure e condizioni di raccolta delle dichiarazioni di sostegno**

1. L'organizzatore è responsabile della raccolta delle necessarie dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini registrata a norma dell'articolo 4.

A tale scopo possono essere utilizzati soltanto moduli di dichiarazione di sostegno conformi al modello figurante nell'allegato III. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, l'organizzatore compila i moduli come prescritto nell'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.

2. L'organizzatore può raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica. In questo secondo caso, si applica l'articolo 6.

**Ai fini del presente regolamento le dichiarazioni di sostegno firmate in modo elettronico mediante firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche<sup>8</sup>, sono trattate alla stregua delle dichiarazioni di sostegno su carta.**

3. I firmatari completano le indicazioni richieste nel modulo di dichiarazione di sostegno fornito loro dall'organizzatore. **Fatta eccezione per i cittadini di uno degli Stati membri di cui alla parte A del modulo nell'allegato III, i firmatari riportano nella dichiarazione di sostegno i loro dati di identificazione.**

**Nella parte B del modulo nell'allegato III figura l'elenco dei documenti/numeri di identificazione ammessi negli Stati membri in cui è obbligatorio riportare questo tipo di informazione.**

I firmatari possono dichiarare una volta soltanto il loro sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini.

- 3. bis Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui all'allegato III, parti A e B comprese. In considerazione di queste informazioni la Commissione può adottare mediante atti delegati, ai sensi dell'articolo 16 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 17 e 18, modifiche dell'allegato III, parti A e B comprese.**

4. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa, per un periodo non superiore a 12 mesi.

#### *Articolo 6*

#### **Sistemi di raccolta per via elettronica**

1. Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte per via elettronica, i dati ottenuti mediante i relativi sistemi sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.

**Il sistema di raccolta per via elettronica è certificato ai sensi del paragrafo 3 nello Stato membro in cui saranno archiviati i dati raccolti tramite il sistema stesso. Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in vari o in tutti gli Stati membri l'organizzatore può servirsi di un unico sistema di raccolta per via elettronica.**

Il modulo della dichiarazione di sostegno può essere adattato ai fini della raccolta per via elettronica.

---

<sup>8</sup> G.U. L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

2. **L'organizzatore si accerta che il sistema di raccolta per via elettronica usato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari rispetti le disposizioni del paragrafo 4.**

Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari, **l'organizzatore chiede all'autorità competente dello Stato membro interessato** di certificare che il sistema di raccolta per via elettronica usato a tale scopo rispetta [...] **tali** disposizioni [...].

L'organizzatore può [...] **iniziare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno mediante il sistema per via elettronica solo dopo aver ottenuto il certificato di cui al paragrafo 3. L'organizzatore pubblica copia del certificato nel sito web usato per il sistema di raccolta.** [...]

3. Se il sistema di raccolta per via elettronica è rispondente alle prescrizioni del paragrafo 4, entro un mese l'autorità competente rilascia un certificato basato sul modello figurante nell'allegato IV. [...]

Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

4. Nei sistemi di raccolta per via elettronica devono essere incorporati dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che:

a. soltanto le persone fisiche possano presentare una dichiarazione di sostegno per via elettronica;

b. [...]

c. i dati immessi per via elettronica siano salvaguardati in modo da impedire, tra l'altro, che possano essere modificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l'iniziativa dei cittadini in oggetto e in modo da proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e accesso non autorizzati;

d. il sistema possa produrre dichiarazioni di sostegno individuali secondo un modulo conforme al modello figurante nell'allegato III, così da consentirne il controllo da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

5. Entro [...] **9** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura normativa stabilita all'articolo 19, paragrafo 2.

## Articolo 7

### Numero minimo di firmatari per Stato membro

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno un terzo degli Stati membri.
  2. In un terzo degli Stati membri, l'iniziativa dei cittadini è firmata da almeno il numero minimo di cittadini indicato nell'allegato I, **calcolato in base al numero di membri del Parlamento europeo per ciascuno Stato membro previsto nel progetto di decisione del Consiglio europeo sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, sui cui aveva dato il suo accordo politico il Parlamento europeo l'11 ottobre 2007, e il Consiglio europeo con un emendamento nel corso della conferenza intergovernativa del 2007<sup>9</sup>, moltiplicato per 750.**
  3. **La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 16 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 17 e 18, modifiche dell'allegato I per rispecchiare i numeri figuranti in eventuali decisioni future del Consiglio europeo sulla composizione del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma del trattato UE. Tali modifiche si applicano soltanto a proposte d'iniziativa dei cittadini registrate ai sensi dell'articolo 4 dopo l'entrata in vigore delle modifiche stesse.**
- [...]4. I firmatari sono considerati cittadini dello Stato membro **responsabile della verifica delle loro dichiarazioni di sostegno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma [...].**

## Articolo 8

[...]

1. Dopo aver raccolto [...] **100.000** dichiarazioni di sostegno ai sensi dell'articolo 5, firmate da cittadini di almeno tre Stati membri, l'organizzatore presenta alla Commissione la richiesta di decisione riguardo all'ammissibilità dell'iniziativa proposta. A tale scopo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato V.
2. Entro due mesi dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione decide sull'ammissibilità. La proposta d'iniziativa dei cittadini è ritenuta ammissibile se soddisfa alle seguenti condizioni:
  - a. riguarda un tema per il quale può essere adottato un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati e
  - b. e rientra nell'ambito delle competenze della Commissione di presentare una proposta.
3. La decisione di cui al paragrafo 2 viene notificata all'organizzatore dell'iniziativa dei cittadini e viene resa pubblica.

---

<sup>9</sup> Dichiarazioni 4 e 5 allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona.

## Articolo 9

### **Disposizioni per la verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri**

1. Dopo aver raccolto a norma degli articoli 5 e 7 le necessarie dichiarazioni di sostegno di firmatari, e purché la Commissione abbia deciso che la proposta d'iniziativa dei cittadini è ammissibile ai sensi dell'articolo 8, l'organizzatore presenta alle autorità competenti di cui all'articolo 14, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico. A tale scopo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato VI e **separa le dichiarazioni di sostegno su carta, quelle firmate per via elettronica mediante firma elettronica avanzata e quelle raccolte tramite il sistema di raccolta per via elettronica.**

L'organizzatore presenta le dichiarazioni di sostegno allo Stato membro **pertinente** [...], **ossia:**

- **allo Stato membro che ha rilasciato il documento/numero di identificazione indicato nella dichiarazione di sostegno, purché questo Stato membro figuri nell'elenco della parte B del modulo di cui all'allegato III, o**
  - **in tutti gli altri casi, allo Stato membro in cui il firmatario indicato nella dichiarazione di sostegno risiede o di cui è cittadino, secondo quanto precisato nella parte A del modulo di cui all'allegato III.**
2. Entro un periodo non superiore a tre mesi **dal ricevimento della richiesta** le autorità competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro trasmesse, **conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, se del caso.** [...] **Su questa base** rilasciano all'organizzatore un certificato basato sul modello figurante nell'allegato VII, nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per il loro Stato membro.

**Per la verifica delle dichiarazioni di sostegno non è richiesta l'autenticazione della firma.**

3. Il certificato di cui al paragrafo 2 è rilasciato gratuitamente.

## Articolo 10

### **Presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione**

Dopo aver ottenuto i certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e purché siano state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, l'organizzatore può presentare alla Commissione l'iniziativa dei cittadini.

Ai fini del presente articolo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato VIII e trasmette tale modulo compilato insieme con le copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui al primo comma.

**L'organizzatore comunica inoltre le informazioni sulla totalità dei finanziamenti e del sostegno ricevuti per l'iniziativa dei cittadini.**

[...]

*Articolo 11*  
**Procedura di esame dell'iniziativa dei cittadini  
da parte della Commissione**

1. Quando la Commissione riceve un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 10, essa:
  - a. pubblica senza indugio l'iniziativa dei cittadini sul suo sito web;
  - b. esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro quattro mesi, espone in una comunicazione le sue conclusioni riguardo all'iniziativa, l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire in tal senso.
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b, viene notificata all'organizzatore dell'iniziativa dei cittadini, al Parlamento europeo e al Consiglio e viene resa pubblica.

*Articolo 12*  
**Protezione dei dati personali**

Nel trattare i dati personali ai fini del presente regolamento, l'organizzatore di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti dello Stato membro ottemperano alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali adottate per il suo recepimento.

Nelle loro rispettive operazioni di trattamento dei dati personali, l'organizzatore di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti scelte a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 sono considerate come i responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.

L'organizzatore **assicura che i dati personali raccolti per un'iniziativa dei cittadini non siano usati per scopi diversi dal sostegno dichiarato all'iniziativa stessa e** distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno ricevute per [...] l'iniziativa **in questione** e le eventuali copie al più tardi entro il termine più breve tra i seguenti: un mese dopo aver presentato l'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 10 oppure 18 mesi dopo la data di registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini.

**L'autorità competente usa i dati personali ricevuti per un'iniziativa dei cittadini al solo scopo di verificare le dichiarazioni di sostegno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 e distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le eventuali copie al più tardi un mese dopo il rilascio del certificato di cui all'articolo suddetto.**

[...]

L'organizzatore applica adeguati provvedimenti di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni, da diffusione e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

*Articolo 13*  
**Responsabilità**

**Gli organizzatori rispondono dei danni da essi arrecati nell'organizzazione delle iniziative dei cittadini, in conformità del diritto applicabile.**

*Articolo 13bis*  
**Sanzioni**

[...]

1. Gli Stati membri dispongono che gli organizzatori [...] [...] **incorrono nelle appropriate sanzioni** [...] in caso di violazione del presente regolamento, in particolare in caso di
  - a. false dichiarazioni;
  - b. [...]
  - b [...] utilizzo fraudolento dei dati.
  
2. **Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.**

*Articolo 14*  
**Autorità competenti negli Stati membri**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri scelgono le autorità competenti responsabili del rilascio del certificato ivi previsto.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, ogni Stato membro sceglie un'autorità competente responsabile di coordinare l'operazione di verifica delle dichiarazioni di sostegno e il rilascio dei certificati ivi previsti.
3. Non oltre tre mesi dopo **la data di applicazione** [...] del presente regolamento, gli Stati membri indicano alla Commissione la denominazione e l'indirizzo delle autorità competenti.
4. La Commissione compila l'elenco delle autorità competenti, che è disponibile al pubblico.

### *Articolo 15*

#### **Modifica degli allegati**

La Commissione può adottare modifiche degli allegati del presente regolamento mediante atti delegati ai sensi degli articoli 16, 17 e 18. **Le modifiche degli allegati I e III mediante atti delegati sono adottate conformemente agli articoli 5 e 7.**

### *Articolo 16*

#### **Esercizio della delega**

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 15 sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 17 e 18.

### *Articolo 17*

#### **Revoca della delega**

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può revocare in qualsiasi momento la delega di poteri di cui all'articolo 15.
2. L'istituzione che ha iniziato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole lasso di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati possano esser soggetti a revoca e gli eventuali motivi della deroga.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o ad una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. La decisione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### *Articolo 18*

#### **Obiezioni agli atti delegati**

1. Il Parlamento europeo [...] o il Consiglio può presentare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Per iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo può essere esteso di un mese.



2. Se, alla scadenza di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha presentato obiezioni contro l'atto delegato, questo viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio presenta obiezioni contro un atto delegato, questo non entra in vigore. L'istituzione che presenta obiezioni contro un atto delegato ne indica i motivi.

#### *Articolo 19*

##### **Comitato**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione è assistita da un comitato.
2. In caso di riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del disposto del suo articolo 8.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

#### *Articolo 20*

##### **Notifica delle misure nazionali**

Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

#### *Articolo 21*

##### **Clausola di riesame**

[...] **Tre** anni dopo **la data di applicazione** [...] del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

*Articolo 22*

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

**Si applica dodici mesi dopo la data d'entrata in vigore.**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il

*Per il Parlamento europeo  
Il presidente*

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## ALLEGATO I

### Numero minimo di firmatari per Stato membro

Austria	14250
Belgio	16500
Bulgaria	13500
Cipro	4500
Repubblica Ceca	16500
Danimarca	9750
Estonia	4500
Finlandia	9750
Francia	55500
Germania	72000
Grecia	16500
Ungheria	16500
Irlanda	9000
Italia	54750
Lettonia	6750
Lituania	9000
Lussemburgo	4500
Malta	4500
Paesi Bassi	19500
Polonia	38250
Portogallo	16500
Romania	24750
Slovacchia	9750
Slovenia	6000
Spagna	40500
Svezia	15000
Regno Unito	54750

## ALLEGATO II

### Informazioni necessarie per registrare un'iniziativa dei cittadini

Per registrare nel registro della Commissione una proposta d'iniziativa dei cittadini si devono fornire le seguenti informazioni:

1. Il titolo dell'iniziativa dei cittadini, in non oltre 100 battute.
2. Il suo oggetto, in non oltre 200 battute.
3. La descrizione degli obiettivi della proposta nella quale si chiede alla Commissione di agire in sede legislativa, in non oltre 500 battute.
4. Le [...] **disposizioni** del trattato che **secondo l'organizzatore** consentono alla Commissione di agire in sede legislativa (**facoltativo**).
5. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico dell'organizzatore o, nel caso di una persona giuridica o di un'organizzazione, del suo referente autorizzato.
7. Tutte le fonti di finanziamento e di sostegno dell'iniziativa proposta al momento della registrazione.

Gli organizzatori possono fornire in allegato informazioni più ampie sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa dei cittadini e, se lo desiderano, possono anche trasmettere la bozza di un testo legislativo.

## ALLEGATO III

### Modulo di dichiarazione di sostegno

Riquadro 1: *(precompilato dall'organizzatore)*

1. Numero di registrazione della Commissione\*:
2. Data di registrazione\*:
3. Indirizzo web dell'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione\*:

Riquadro 2: *(precompilato dall'organizzatore)*

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini\*: *(al massimo 100 battute)*
2. Oggetto\*: *(quanto più chiaro possibile) (al massimo 200 battute)*
3. Descrizione dei principali obiettivi dell'iniziativa dei cittadini\*: *(al massimo 500 battute)*
4. Nome, cognome e indirizzo dell'organizzatore\*:
5. Sito web dell'iniziativa dei cittadini:

**Riquadro 3: (deve compilarlo il firmatario)**

**1. Identità del firmatario\*:**

Nome \*: .....

Cognome: .....

Nome alla nascita (ove applicabile) .....

Nome del padre (obbligatorio per Grecia e Bulgaria) .....

**2. Indirizzo\*:**

Indirizzo, numero civico e codice postale\*: .....

Località\*: Stato\*: .....

**3. Data di nascita\*: ..... Luogo di nascita\*: Stato di nascita\*: .....**

**4. Cittadinanza\*: .....**

**5. Indirizzo di posta elettronica: .....**

**6. Dati di identificazione personale\*, salvo nei casi di cui alla parte A del modulo**

Indicare solo un documento/numero di identificazione come precisato nella parte B del modulo

Tipo di documento/numero d'identificazione:

a) Carta d'identità nazionale o di residenza ? Numero .....

b) Passaporto  Numero .....

c) Altro documento/numero di identificazione  Specificare ..... Numero .....

Stato membro che ha rilasciato il numero/documento d'identificazione\*: .....

Autorità che rilascia il documento: .....

**Riquadro 4:**

Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto\*.

Data e firma\* ♦: .....

**Dichiarazione di riservatezza Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d'iniziativa dei cittadini di cui all'articolo 9 del regolamento xxxx/xxxx. I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini.**

\*: *Indicazioni obbligatorie*

♦: *Firma non obbligatoria se il modulo è presentato per via elettronica senza la firma elettronica.*

## **PARTE A**

**Elenco degli Stati membri che non richiedono altri dati di identificazione personale oltre a quelli dei punti 1-5 del riquadro 3**

<b>Stato membro</b>	<b>Firmatari la cui dichiarazione di sostegno è presentata allo Stato membro interessato</b>
<b>Danimarca</b>	- residenti in Danimarca - cittadini danesi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
<b>Irlanda</b>	- residenti in Irlanda
<b>Paesi Bassi</b>	- residenti nei Paesi Bassi
<b>Finlandia</b>	- residenti in Finlandia - cittadini finlandesi residenti all'estero
<b>Regno Unito</b>	- residenti nel Regno Unito
<b>Slovacchia</b>	- residenti in Slovacchia

## **PARTE B**

**Elenco dei documenti/numeri di identificazione di cui al punto 6 del riquadro 3, uno dei quali deve essere indicato nel modulo di dichiarazione di sostegno:**

### **AUSTRIA**

- Reisepass (passaporto)
- Personalausweis (carta d'identità)

### **BELGIO**

- Carte d'identité / identiteitskaart (carta d'identità)
- Passeport / paspoort (passaporto)
- Numéro d'identification du registre national / identificatienummer van het Rijksregister (numero di identificazione del Registro nazionale)

## **BULGARIA**

- Единен граждански номер (numero civile unico)

## **CIPRO**

- Δελτίο Ταυτότητας (carta d'identità per cittadini o residenti)
- Διαβατήριο (passaporto)

## **REPUBBLICA CECA**

- Obcansky prukaz (carta d'identità nazionale)
- Cestovní pas (passaporto)

## **ESTONIA**

- Isikukood (codice di identificazione personale)
- Carta d'identità
- Carta d'identità digitale
- Passport (passaporto)
- Libretto marittimo
- Documento di viaggio temporaneo
- Certificato di servizio a bordo di navi estoni
- Certificato di ritorno e permesso di ritorno



## FRANCIA

- Passeport (passaporto)
- Carte nationale d'identité (carta d'identità nazionale)
- Titre de séjour (titolo di soggiorno)
- Permis de conduire (patente di guida)
- altro:
  - Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire (carta d'identità parlamentare con fotografia rilasciata da un'assemblea parlamentare)
  - Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat (carta d'identità di un eletto dell'amministrazione locale con fotografia, rilasciata dal rappresentante del governo)
  - Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (carta di ex-combattente, di colore camoscio o tricolore);
  - Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie (carta di invalido civile o militare, con fotografia)
  - Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie (carta d'identità di funzionario statale, con fotografia)
  - Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (carta d'identità o carta di circolazione con fotografia, rilasciata dalle autorità militari)
  - Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat (licenza di caccia con fotografia, rilasciata dal rappresentante del governo)
  - Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 (libretto di circolazione, rilasciato dal prefetto ai sensi della legge n. 69-3 del 3 gennaio 1969)
  - Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale; (attestato d'identità rilasciato in sostituzione del documento d'identità in caso di controllo giudiziario, ai sensi dell'articolo 138, nono comma (7°) del codice di procedura penale;
  - Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (attestato di deposito della domanda di carta d'identità nazionale o di passaporto, rilasciato da meno di tre mesi da un Comune, con fotografia del richiedente autenticata con timbro del Comune).

## GERMANIA

- Personalausweis (carta d'identità)
- Pass (passaporto)

## GRECIA

- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (carta d'identità)
- Διαβατήριο (passaporto)
- Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Εγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (certificato di residenza/certificato di residenza permanente)

## **UNGHERIA**

- személyazonosító igazolvány (carta d'identità)
- útlevél (passaporto)
- személyi azonosító szám (személyi szám) – (numero di identificazione personale)

## **ITALIA**

- Passaporto, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio
- Carta d'identità, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio

## **LETTONIA**

- Personas kods (numero di identificazione personale)

## **LITUANIA**

- Asmens kods (numero di identificazione personale) sulla carta d'identità
- Asmens kods (numero di identificazione personale) sul passaporto
- Asmens kods

## **LUSSEMBURGO**

- Numéro d'identification national (numero di identificazione nazionale sulla carta di della sicurezza sociale)
- Carte d'identité (carta d'identità)
- Passeport (passaporto)

## **MALTA**

- Identity card (carta d'identità)

## **POLONIA**

- Numer ewidencyjny PESEL

## **PORTOGALLO**

- Bilhete de identidade (carta d'identità)
- Passaporte (passaporto)
- Cartão de Cidadão (carta del cittadino)

## **ROMANIA**

- Carte de identitate (carta d'identità)
- Pasaport (passaporto)
- certificat de inregistrare (certificato di registrazione)
- cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (carta di residenza permanente UE)
- Cod Numeric Personal (numero di identificazione personale)

## **SLOVENIA**

- Osebna izkaznica (carta d'identità nazionale)
- Potni list (passaporto)

## **SPAGNA**

- Documento Nacional de Identidad (carta d'identità)
- Pasaporte (passaporto)

## **SVEZIA**

- Personnummer (numero di identificazione personale) sulla carta d'identità
- Personnummer (numero di identificazione personale) sul passaporto

## **ALLEGATO IV**

### **Certificato di conferma della rispondenza di un sistema di raccolta per via elettronica alle disposizioni del regolamento xxxx/xxxx**

[...] (denominazione dell'autorità competente) di (indicare lo Stato membro) certifica che il sistema di raccolta per via elettronica [...] (indirizzo del sito web) utilizzato per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa dei cittadini [...] è rispondente alle pertinenti prescrizioni del regolamento xxxx/xxxx.

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:

## ALLEGATO V

### Modulo di richiesta della decisione di ammissibilità di un'iniziativa dei cittadini

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini\*:
2. Numero di registrazione della Commissione\*:
3. Data di registrazione\*:
4. Numero di dichiarazioni di sostegno ricevute\*:
5. Numero di firmatari per Stato membro\*:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU
Numero di firmatari															
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	TOTALE		
Numero di firmatari															

6. Dichiaro che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte.  
Data e firma dell'organizzatore\*:

\*: Indicazioni obbligatorie

## **ALLEGATO VI**

### **Modulo di presentazione delle dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti degli Stati membri**

1. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico dell'organizzatore o, nel caso di una persona giuridica o di un'organizzazione, del suo referente autorizzato\*:
2. Titolo dell'iniziativa dei cittadini\*:
3. Numero di registrazione della Commissione\*:
4. Data di registrazione\*:
5. Data di richiesta della decisione di ammissibilità\*:
6. Numero di firmatari cittadini di [indicazione dello Stato membro]\*:
7. Allegati\*:  
(accludere tutte le dichiarazioni di sostegno di firmatari che hanno specificato [...] i dati di identificazione personale [...].  
Se pertinente, accludere il certificato o certificati attestanti la rispondenza del sistema di raccolta per via elettronica al regolamento xxxx/xxxx)
8. Data e firma dell'organizzatore\*:

\*: Indicazioni obbligatorie

## ALLEGATO VII

### Certificato di conferma del numero di dichiarazioni di sostegno valide raccolte per [...] (indicare lo Stato membro)

[...] (denominazione dell'autorità competente) di [...](indicare lo Stato membro), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche richieste dall'articolo **9** del regolamento xxxx/xxxx, certifica che [...] dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa dei cittadini registrata con il numero [...] sono valide a norma del disposto di tale regolamento [...].

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:

## ALLEGATO VIII

### Modulo di presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini\*:
2. Numero di registrazione della Commissione\*:
3. Data di registrazione\*:
4. Numero di dichiarazioni di sostegno ammissibili ricevute\*: (deve essere [...] **almeno 1 milione**)
5. Numero di firmatari certificati dagli Stati membri\*:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU
Numero di firmatari															
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	TOTAL		
Numero di firmatari															

6. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico dell'organizzatore o, nel caso di una persona giuridica o di un'organizzazione, del suo referente autorizzato.

**6bis. Indicare tutte le fonti di finanziamento e di sostegno dell'iniziativa:**

7. Dichiaro che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte.

Data e firma dell'organizzatore\*:

8. Allegati\*:  
Accludere tutti i certificati

\*: Indicazioni obbligatorie



# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII  
n. 27

## RISOLUZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

(Estensore ADAMO)

*approvata nella seduta del 28 aprile 2010*

SU

**LIBRO VERDE «DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI» – (COM (2009) 622 def.) (ATTO COMUNITARIO N. 61)**

E SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE L'INIZIATIVA DEI CITTADINI – (COM (2010) 119 def.) (ATTO COMUNITARIO N. 62)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

**Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 2010**

## **INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 3 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6

La 1<sup>a</sup> Commissione,

premessi che:

– l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha gettato le basi per l'attuazione di un nuovo strumento, il «Diritto di iniziativa dei cittadini europei» (*European Citizens' Initiative – ECI*), nell'ottica complessiva di un rafforzamento del tasso di democraticità e di partecipazione alla vita delle istituzioni europee da parte dei cittadini;

– l'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, quale modificato dal Trattato di Lisbona, stabilisce che «cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati»;

– l'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona, ha ulteriormente specificato che spetta al Parlamento e al Consiglio deliberare mediante regolamenti e secondo la procedura legislativa ordinaria le disposizioni relative alle procedure e al concreto funzionamento del «diritto di iniziativa dei cittadini europei»;

– la Commissione europea – incaricata di stilare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'ECI – ha formulato il Libro verde in esame, indicando il 2011 come anno a partire dal quale il nuovo strumento di partecipazione popolare diverrà operativo;

– la Commissione europea ha quindi pubblicato il 31 marzo 2010 una proposta di regolamento per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini europei così come delineata dall'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea,

rilevato inoltre che:

– il Parlamento europeo nella risoluzione del 7 maggio 2009 ha raccomandato che i titolari dell'iniziativa siano almeno un milione di cittadini che, in base alle legislazioni degli Stati membri, godano del diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo e provengano da almeno un quarto degli Stati membri rappresentandone, al contempo, almeno un cinquecentesimo della popolazione;

– la procedura di consultazione sul Libro verde che si è svolta preliminarmente alla formulazione della proposta di regolamento in oggetto si è conclusa il 31 gennaio 2010 ed ha visto la partecipazione di un'ampia categoria di soggetti sia istituzionali (complessivamente 36 enti) che appartenenti alla società civile (329 risposte di cui 160 provenienti da cittadini a titolo individuale e 133 da organizzazioni ed associazioni) e che utili contributi sono stati forniti anche da alcune regioni italiane,

si esprime in senso favorevole, considerando positivamente:

– le disposizioni di cui all'articolo 3 della proposta in esame, ove si fa coincidere l'età minima per la sottoscrizione delle proposte con l'età alla quale i cittadini acquisiscono il voto per le elezioni europee, così come auspicato, tra gli altri, dalla Proposta di risoluzione sull'atto comunitario n. 61 presentata presso questa stessa Commissione e non posta ai voti;

– le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della proposta di regolamento in esame, dal momento che non sono previste particolari restrizioni riguardo alla modalità di raccolta delle dichiarazioni di sostegno ed è invece prevista la possibilità della raccolta di firme per via elettronica, al fine di agevolare la partecipazione dei cittadini europei;

– le disposizioni di cui all'articolo 8 della proposta di regolamento in esame, ove si prevede – con una soluzione di compromesso tra quanto suggerito dalla Commissione stessa nel Libro verde e la posizione del Parlamento europeo – che la decisione sull'ammissibilità da parte della Commissione avvenga dopo l'avvenuta adesione di almeno 300.000 firmatari provenienti da almeno tre diversi Stati membri, in maniera tale da lasciare comunque una forma di controllo in via preventiva sulla rilevanza del tema proposto, pur non creando un onere particolarmente gravoso per i promotori;

– le disposizioni di cui all'articolo 11 della proposta di regolamento in esame, ove si prevede che la Commissione europea abbia un termine di quattro mesi per esaminare un'iniziativa dei cittadini presentata ufficialmente e che vi sia un obbligo di notifica e di pubblicità delle conclusioni adottate dalla Commissione sull'iniziativa stessa entro il suddetto termine.

Ritiene di dover comunque formulare le seguenti osservazioni:

– in riferimento al numero minimo di Stati da cui devono provenire i cittadini che sottoscrivono l'iniziativa, ritiene troppo elevata la soglia di un terzo degli Stati membri prevista all'articolo 7 della proposta di regolamento e indica come ipotesi maggiormente preferibile la soglia di un quarto (quindi al momento sette Stati membri), concordemente a quanto sostenuto in una prima fase dallo stesso Parlamento europeo;

– in riferimento all'articolo 20 ritiene opportuno l'inserimento di un termine, ragionevolmente breve, entro cui ogni Stato membro debba far pervenire alla Commissione europea la notifica delle disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell'applicazione del regolamento in esame;

– valutino le istituzioni comunitarie la possibilità di istituire presso il Parlamento europeo o presso la Commissione, e su richiesta dei comitati promotori, un servizio di assistenza ai presentatori delle proposte che sia attivo in tutte le fasi del procedimento, anche prima della dichiarazione di ammissibilità della proposta dei cittadini;

– valutino, infine, le istituzioni nazionali e comunitarie l'opportunità di promuovere tutte le iniziative necessarie per favorire la massima diffusione della conoscenza tra i cittadini comunitari delle forme di partecipazione alle istituzioni recate dalla proposta di regolamento in titolo.

**PARERE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: PERDUCA)

27 aprile 2010

La Commissione, esaminati gli atti comunitari,

premesso che:

i documenti derivano dall'ampia consultazione che si è sviluppata sul Libro verde in materia di iniziativa dei cittadini a livello europeo. A conclusione della stessa la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento, finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona;

ai sensi della suddetta proposta i cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengano necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati;

esprime per quanto di competenza parere favorevole, osservando tuttavia che:

occorrerebbe rimuovere i limiti posti alle materie sulle quali è esercitabile l'iniziativa dei cittadini, che devono ora essere attinenti alle competenze dell'Unione, poiché l'esito non è quello dell'esercizio della funzione legislativa ma solo quello dell'iscrizione nell'agenda politica di un tema da dibattere;

il rinvio per l'adozione degli atti delegati attualmente concesso a tempo indeterminato, con una mera notifica al Parlamento europeo e al Consiglio contestuale all'adozione degli atti delegati, dovrebbe invece avvenire con il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo;

infine si auspica che su un'iniziativa tanto importante sia favorita la massima diffusione della conoscenza tra i cittadini comunitari.







# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. XVIII  
N. 20

## XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

---

### **DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:**

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 definitivo)

---

*Approvato il 9 giugno 2010*

---

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto di iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def.);

vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 7 maggio 2009;

vista la relazione tecnica trasmessa dal Ministro per le politiche europee in data 3 giugno 2010;

tenuto conto della riserva di esame parlamentare apposta il 17 maggio dal Governo in seno al Consiglio dell'Unione europea, in seguito all'avvio dell'esame della proposta di regolamento da parte della Camera dei deputati e alla conseguente comunicazione del Presidente della Camera;

considerati gli elementi di conoscenza acquisiti nel corso dell'audizione del Coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), ministro Massimo Gaiani;

premesso che:

la proposta di regolamento in esame è stata presentata in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, nella prospettiva di un rafforzamento della vita democratica dell'Unione e della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali europei;

è fondamentale che le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini siano chiare, semplici e di facile applicazione;

è opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa siano raccolte non solo su carta, ma anche per via elettronica, al fine di assicurare la più ampia possibilità di partecipazione da parte dei cittadini;

sia nei sistemi di raccolta su carta, ma tanto più nei sistemi di raccolta elettronica devono essere incorporati adeguati dispositivi per assicurare, tra l'altro, l'identificazione della persona e la sicurezza nell'archiviazione dei dati, soprattutto affinché tali raccolte non si prestino a operazioni surrettizie e potenzialmente lesive degli interessi generali dei cittadini dell'Unione;

a tale scopo è opportuno chiedere alla Commissione europea di stabilire particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica, e che gli Stati membri accertino la rispondenza della raccolta a tali specifiche;

è opportuno che la Commissione europea decida contestualmente sia sulla registrabilità delle proposte presentate (corredate del numero richiesto di firme), sia riguardo all'ammissibilità delle proposte d'iniziativa — anche tenuto conto della conformità al principio di sussidiarietà — soprattutto al fine di evitare che, dopo la registrazione di una proposta, la eventuale deliberazione di inammissibilità possa determinare situazioni e reazioni politicamente delicate;

una proposta d'iniziativa dei cittadini va considerata ammissibile se rientra — nel rispetto del principio di sussidiarietà — nell'ambito delle attribuzioni della Commissione europea e riguarda un tema per il quale, ai fini dell'attuazione dei trattati, può essere adottato un atto legislativo dell'Unione;

è di fondamentale importanza che gli organizzatori dell'iniziativa forniscano tutte le informazioni sulle fonti di finanziamento e di sostegno relative all'iniziativa stessa; a questo riguardo è necessario prevedere una forma di controllo sulla veridicità delle informazioni fornite;

è opportuno che, quando un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie

dichiarazioni di sostegno, e purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni Stato membro sia responsabile della verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri cittadini;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime una

#### VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) invita il Governo ad adoperarsi affinché nel corso degli ulteriori negoziati sulla proposta di regolamento si adoperi per una stesura della stessa che sia chiara nei contenuti delle norme, al fine di evitare difficoltà nell'interpretazione e nella sua concreta applicazione;

b) invita il Governo a tenere costantemente informato il Parlamento sui successivi esiti del negoziato;

c) sottolinea l'importanza che le procedure e le condizioni necessarie per la raccolta delle adesioni, sia su carta sia per via elettronica, siano garantite da adeguati dispositivi di sicurezza e di controllo;

d) in particolare, per quanto riguarda la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in via elettronica, attesa la sussistenza di una soglia di rischio di comportamenti fraudolenti — fisiologicamente connessa alla raccolta *on line* di dichiarazioni di sostegno — è fondamentale che, nella de-

finizione delle specifiche tecniche, la Commissione europea adotti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, standard della massima sicurezza;

e) invita il Governo a individuare con la massima tempestività l'Autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della proposta di regolamento, a certificare che i sistemi di raccolta *on line* siano conformi agli standard adottati dalla Commissione europea;

f) sottolinea l'opportunità che, nel corso del negoziato, si insista sulla necessità che la Commissione europea decida contestualmente sia sulla registrabilità delle proposte presentate (corredate del numero richiesto di firme), sia riguardo allo loro ammissibilità, fondendo in un unico momento la delibazione della Commissione europea sulla proposta;

g) considera fondamentale che gli organizzatori dell'iniziativa forniscano tutte le informazioni, corredate delle opportune certificazioni, sulle fonti di finanziamento dell'iniziativa stessa. A questo riguardo si considera negativamente che, all'articolo 10 della proposta di regolamento sia stata soppressa la previsione che la Commissione europea possa richiedere gli originali della certificazione di finanziamento;

h) invita il Governo a verificare che le norme civili e penali vigenti in Italia prevedano sanzioni adeguate e dissuasive per violazioni del regolamento, ed in particolare per false dichiarazioni e uso fraudolento dei dati.